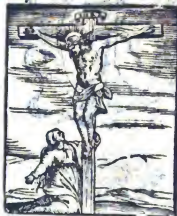



BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
14
27 P
35





CAPITOLI DELLA CONFRATERNITA DI SANTO ANDREA ET SANTO BERARDINO DI PERVGIA DETTA DELLA GIVSTITIA.



IN PERVGIA. Nella Stampa de Petrucci
Con licenza de Superiori. *M. D. C. I X.*






PROEMIO SOPRA LA RIFORMA ET CORRETTIONE DE' CAPITOLI.

Della Confraternita di Santo Andrea, & Santo Berardino, detta della Giustitia di PERUGIA.



IL Clementissimo Iddio volendo, che tutti gli Huomini sieno salui, & godino, & regnino seco in eterno nella Celeste patria, hauendoli proposto ciò per loro vltimo & perfetto fine, gli ha per sua infinita bõtà inspirati in molti modi, & mezi, mediãti li quali possono peruenire à questo beatissimo fine, & alla cognitione della gloria di esso Iddio. Et tra gli altri è quello delle Congregationi de'fedeli & delle fraternite congregate, & congiunte nel nome suo, in mezo delle quali Giesù Christo Saluator nostro promise voler esser sempre, Acciò ripieni dello Spirito suo habbiano à fruttare opere sante, l'odore delle quali si senta in Terra, & penetrando i Cieli arriuino al Trono del Celeste Padre; & tra l'altre che sono in questa Città instituite & ordinate ad honore di Dio, fù questa nostra Cõfraternita intitolata sotto il nome del Glorioso Apostolo Santo Andrea principiata nell'Anno del nostro Sgnore 1374. agli Huomini della quale piacque poi pigliare di Visitare & confortare quei miseri, che per Giustitia sono condannati à Morte, Percioche innanti à quel tempo non erano in questa Città Huomini certi deputati à quell'officio; Hauendo adunque coloro tolto sopra di se quel peso, fù di bisogno che tra loro facessero alcuni Decreti & Capitoli oltra quelli che prima haueuano per loro antico ordine, & Vso, secondo li quali si hauessero à gouernare in quella cura.

Ma perche occorse che vn'altra fraternita, la quale hebbe principio nel 1456. detta di San Berardino glorioso Confessore di Giesù Christo nostro signore, fù per occasione di alcune Guerre priuate del suo Oratorio Posto presso alle Mura & alla Porta, che và à Santa Giuliana, Come piacque à Dio la detta fraternita di S. Berardino nel 1573 se vnì con questa di Santo Andrea & sotto il nome di Ambiduo li detti santi glori-

ossimi, si è poi sino all'Anno 1552 sẽpre gouernata felicemente cõ alcune Leggi, & Capitoli, che allora furono fatti, & stampati di nuouo,& hauẽdo poi queste due fraternite così vnite,come à Dio è piaciuto,tolto sopra di se il carico di visitare,gouernare & aiutare li Prigioni,è accaduto che molti mossi quasi da vna santa emulatione,& fatti desiderosi di hauer parte in quelle buone opere,cõ grã feruore di spirito sono ẽtrati in qsta Cõfraternita. li quali hauẽdo posta tutta la loro intẽtione in far si,che per questa via di giouare alli poueri Prigioni, Iddio quãto più si può sia seruito da loro, siamo stati costretti à rinouare in parte li Capitoli,& Constitutioni di detta nostra Cõfraternita. Et nõ si deue alcuno di questo marauigliare,nõ essendo impertinente, che mutandosi i tempi, si mutino anco le Leggi, & l'humane costitutioni, . Percioche con altri modi, & con altri ordini, conforme al viuer di quei tempi si gouernauano gli anni à dietro, & con altri proportionati à questo è conueniente di reggersi hoggi acciò con più spirito, & con più aiuto del Donatore di tutti i beni, si possa procedere ad operar tutto quello che per la humana fragilità ne sarà possibile, à laude honore, & gloria della sua Diuina Maestà,& à salute dell'anime nostre, & acciò quelli, che per l'auuenire vorranno entrare in questa Confraternita, possino sapere quanto hanno à fare. Prendete adunque fratelli dilcttì questo libretto di Capitoli riueduti,corretti & modesti nel presente Anno 1609. & non siate negligenti à leggerli, studiarli, & farueli familiari, acciò per essi vi sia noto quanto si appartiene all'offitio vostro in honore di Dio, & della nostra Confraternita, & per salute dell'Anime uostre, & con tanto più affetto douete darui alla piena osseruanza di essi, quanto nostro signore Papa Paolo Quinto allargando la mano benignissima de Tesori della Santa Madre Chiesa ne hà concesso à tutte & singole attioni & operationi che si fanno nella Confraternita nostra l'Indulgenze che seguono.



SOMMA-

SOMMARIO DEL L'INDVLGENTIE CONCESSE

Dalla Santità di N. S. Papa Paolo Quinto

Alla Venerabile Confraternita della Giustitia di PERVGIA *sotto la Data delli 6. di Dicembre 1607.*



1 
Quelli fratelli, che nel giorno della loro entrata, & che si vestiranno della Veste di detta Confraternita, & nell'oratorio di essa piglierãno il santissimo Sacramento dell'Eucharistia, & pregheranno Iddio per l'Essaltatione di santa Chiesa, Estirpatione dell'Heresie & pace tra Principi Christiani si cõcede Indulgentia plenaria.

2 A tutti i Confratri che sono entrati ò entreranno in detta Cõfraternita & à tutti i fideli di Christo dell'vno & l'altro sesso, li quali pentiti, cõfessati, & communicati visiteranno detto Oratorio il giorno di S. Andrea da i primi Vesperi finò al tramontare del sole del giorno di detta festa, e pregheranno come di sopra Indulgentia plenaria.

3 A tutti i fratelli di detta Cõfraternita, li quali interuerranno à consolare quelli, che deuono morire per mano di Giustitia & gli aiuteranno a ben morire & anco con le solite Vesti processionalmẽte col Santissimo Crocifisso accompagneranno i Rei alla morte, se però saranno

confessati & cōmunicati,& pregheranno Iddio per la salute dell'Anime di coloro, che deuono morire per mano di Giustitia Indulgentia plenaria.

4 A i fratelli, & anco à coloro i quali deuono morire per mano della Giustitia, confessati & contriti, e cōmunicati in articulo mortis diranno con la bocca, ò nó potendo con la bocca almeno, col cuore inuocheranno il Santissimo nome di Giesù Indulgentia plenaria.

5 A quei fratelli, i quali accompagneranno i Corpi de' fratelli morti in carità alla Sepoltura si concede Indulgentia di anni 200.

6 La medesima Indulgentia d'anni 200. si concede à quei fratelli che accompagneranno il Santissimo Crocifisso quando li Carcerati si menano alla Chiesa per cōseguire la gratia & la liberatione.

7 L'istessa Indulgentia d'anni 200. si concede à quei fratelli, che confessati in detto Oratorio piglieranno il Sātissimo Sacramento ogni prima Domenica di ciascun mese

8 La medesima Indulgentia d'anni 200. si concede à quelli che con licentia del Vescouo fuor di detta Citta per la Diocesi cercherāno elemosina per li Carcerati.

9 Si concede Indulgentia d'anni 100. à quei fratelli, li quali riscatteranno & libereranno i Prigioni, ouero procureranno in benefitio di essi Carcerati Pace & Concordia

10 La medesima Indulgentia d'anni 100. si concede à quei fratelli che faranno dire la Messa à detti Carcerati, & à quella interuerranno.

11 L'istessa Indulgentia d'anni 100. à quei fratelli, che visiteranno li Carcerati infermi, ouero opereranno, che quelli si confessino & communichino,

12 La medesima Indulgentia d'anni 100. si concede à quei fratelli, che gouerneranno i Carcerati, & sōministrerāno

le

le cose necessarie tanto spirituali, quanto temparali.

13 L'istessa Indulgentia d'anni 100. si concede à quei fratelli, i quali interuerranno alle Visite de Carcerati tanto publiche quanto priuate per seruitio di essi Carcerati ò per la liberatione d'essi interuerranno auãti li Giudici, ò con la parte contraria.

14 La medesima Indulgentia d'anni 100. si concede à quelli, che veramente contriti con proposito di confessarsi interuerranno alla Messa nel detto Oratorio, ò all'offitio solito di detta Confraternita,& inginochioni diranno cinque Pater noster, & cinque Aue Maria per la salute de'fratelli di essa Confraternita morti, & di quelli anco morti per mano di Giustitia, & interuerrãno agli Anniuersarij & Messe,che si dicono per l'anime de i detti Morti.

15 L'istessa Indulgentia d'anni 100. si concede à quei fratelli, che interuerranno alle Congregationi da farsi tanto publiche,quãto priuate per il buon reggimento di detta Confraternita,ò per qualch'altra opera buona da farsi

16 La medesima Indulgentia d'anni 100. si concede à quei fratelli,i quali visiteranno i fratelli di detta Confraternita infermi,& pregheranno Iddio per la salute dell'Anima loro.

17 La medesima Indulgentia d'anni 100. si concede à quelli,che impediti, se veramente contriti, ò con proposito di cõfessarsi & cõmunicarsi,dirãno cinque Pater noster & cinque Aue Maria ꝑ li sopradetti infermi,& ꝑ l'anime de'fratelli di detta Cõfraternita morti & de'Giustitiati.

18 L'istessa Indulgentia d'anni 100. si concede à quelli, che daranno Elemosina a i poueri Carcerati.

19 Si concede Indulgentia d'anni sette, & altre tante Quarantene delle penitenze ingionte à quei fratelli,che nel giorno della Natiuità di N. Sig. & nella festa di S. Be-

rardino,

rnardino, & per tre Domeniche à loro elettione veramente confessi, e pentiti piglieranno il santissimo Sacramento in detto Oratorio.

20 In oltre S. Santità concede à tutti i fratelli tanto laici quanto Ecclesiastici etiam ordinati in sacris, che con buona conscienza, & senza pericolo d'incorso d'Irregolarità ò censura Ecclesiastica possino consolare quelli che deono morire per Giustitia, & fare tutte quelle cose, che appartengono alla salute loro

21 Ancora che possino eleggere qualsiuoglia Sacerdote approuato dall'Ordinario per confessare, & amministrare il santissimo Sacramento à quelli che deono morire per mano di Giustitia.

22 Con questo però che tutte le predette Indulgentie sieno nulle se à detti fratelli sono state concesse per le cause predette altre Indulgentie da Noi in perpetuo ò per tẽpo, che ancora durino, ouero se la detta Cõfraternita si sia aggregata à qualche Confraternita ouero dal giorno dapoi che si aggregheranno.

DELLA SANTA HONESTA E BVONI COSTVMI

Capitolo primo.



A ſcrittura ſanta in più luoghi ne dimoſtra, che inanzi a tutte l'altre coſe habbiamo à temere il Noſtro Signore Iddio, acciò che temẽdolo ſiamo indrizzati ꝑ la via del bene. Qui timent Dominum, facient bonum. Nelle quali due parti vniuerſalmente ſi contengono tutti gl'Atti della Vita mortale & ſi può ordinare la vita ſua à viuere virtuoſamente, fuggendo i vitij & abbracciando le virtù. Per dichiarare adũque il modo, che li noſtri fratelli habbino à ſeruare per viuere quanto più poſſono conforme alle ſodette ſacre parole, Ordiniamo che ciaſcuno di Noi preſenti, & quelli ãcora che verrãno doppo; ſiano prima come buoni Chriſtiani oſſeruatori di tutti i precetti diuini & degli ordini di S. Romana Chieſa, & obedienti à tutti i ſignori noſtri ſuperiori, ſiano ſolleciti al conuenire al noſtro Oratorio, & anco oſſeruatori de noſtri Capitoli, non ſiano giocatori, nõ beſtemmiatori, non bugiardi, non pratichino à tauerne, ò altri luoghi diſoneſti, & quando ſaranno in congregatione, oſſeruino il ſilentio, ne parlino fuori della Confraternita di coſe, à quella apertinenti, ſe non in honore di Dio, digiunino tutte le Vigilie comandate da ſanta Chieſa, & maſſime quella de'noſtri Padri ſanto Andrea, & ſanto Bernardino, ſi cõmunichino per il meno due volte l'anno, viſitino gl'infer

mi, odino ogni giorno la messa, ò almeno visitino il santissimo Sacramento, ò in cambio di ciò dichino il Miserere, ò vero faccino vn'elemosina, & dichino ogni giorno sette Pater nostri & sette Aue Marie per le sette hore Canoniche sieno honesti Morigerati, & prudenti in ogni luogho come fideli, & buoni Christiani, & chi tenesse concubina sia obligato lasciarla subito che li serà Comandato da nostri Priori, & non lasciandola debbia esser casso della Cōfraternita, & consortio nostro, Chi facesse altri atti illeciti, & vsurari, ò chi fusse homicida, ò sodomito, & chi andasse in vesta, od'in altro modo a tauerne, ò chi Battesse alcuno de nostri fratelli debba parimente esser casso, & chi fusse seminatore di zizanie, ò di scandoli, ò chi parlasse in disonore della Confraternita, sia sospeso & assentato per vn'anno. Sia pregato ciascuno à sforzarsi con la gratia del Signore Dio viuere da buon Christiano; che cosi facendo, ne seguirà la salute dell'anima sua, & l'honor di Dio & l'esaltatione della Nostra Confraternita.

Del conuenire all'Oratorio. Cap. II

ORDINIAMO che ciascuno della nostra Confraternità sia obligato venire all'Oratorio nostro nel quale subbito che serà intrato ingenochiandosi douerà fare vn poco di oratione & quiui aspettare modestamente che si dichino le letanie versicoli, & orationi solite, la messa, & altri offitij ordinati nel libro de gli offitij della Confraternita, a'quali douerà ciascuno esser presente con ogni deuotione, ne quindi partirsi fin che non sia letta la tauola de i fratelli, & chi fusse negligente, e non venisse, mancando la prima Domenica del mese, incorra la pena di tre quatrini & mancando l'altre Domeniche, di due quatrini per ciascuno, & ciascunavolta, la qual pena si darà per elemosina alla Confraternità,

nità, dichiarando scusati solamente quelli che sarãno absẽti dalla Città, Infermi, ò impediti per altra legitima cagione.

Delle Adunanze . Cap. III.

ORDINIAMO che tutte le volte che, per parte de' Priori sara comandata l'Adunanza per trattare di cose oportune alla Confraternita (auenga che alle volte possino occorrere cose, che hauerebbono bisogno di Celerita,& repentina ispeditione) acciò che per negligentia di alcuni non vi nasca impedimento; Vogliamo, che; fatta la relatione dal Mandatario di hauere con diligentia ricercati li fratelli, & hauer loro, o in persona ò à casa presentato, o lassato la poliza ordinaria; li Priori possino deliberarsi à trattare,& risoluere tutte le cose pertinenti à detta Confraternita, che hauessero bisogno di Adunanza,con quel numero di fratelli che iui si trouerãno presenti, Eccetto nella ottentione de i fratelli, & nelle alienationi, nelle quali Vogliamo, che si osseruino li Capitoli, che di ciò parlano, & quello à cui fusse dal Mandatario, ò da alcuno de'fratelli in persona, ò à casa stata intimata con la poliza l'Adunanza, & non venisse, debba da'Priori esser puntato, & tassato in pena di tre baiochi per ciascuna volta, non essendo però impedito, da legitima cagione. Dechiarando per sempre comãdate quattro Adunanze l'anno, Cioè vna per l'Ottaua di Pasqua di Resurrettione, vna per il Venere santo per fare l'oblatione della Croce,vna per la festa del Glorioso Padre santo Andrea,& l'altra per la festa del Glorioso Padre santo Bernardino.

Della Confeßione & Cõmunione. Cap. IIII.

ORDINIAMO che tutti quelli della nostra Confraternita siano tenuti, & obligati, almeno due volte l'anno, Communicarsi, Cioè la Pasqua di Resurrettione alla Parocchia, come comanda la santa Madre Chiesa, & nella Natiuità del Saluator Nostro Giesù Christo nel nostro Oratorio. E perche il timore della pena fa hauere in odio il peccato, Vogliamo che se alcuno mancasse di Cõmunicarsi, allegando qualche honesta cagione, essendo di Natale debba essere scutrinato tra Priori, & Discreti, se l'impedimento allegato da lui è degno di scusa, ò nò. E questo scutrino debba farsi per partito segreto à faue bianche, e nere, nel quale debbano interuenire almeno diece tra Priori,& Discreti,& se tra questi diece sarà à tutte faue bianche ottenuto il partito, gli sia per quella volta ãmessa la scusa, & non essendo per tutte faue bianche ottenuto non s'intenda altrimenti scusato. Ma se gli debba da'Priori fare l'ammonitione, & assegnare il termine à Communicarsi di diece giorni, & passato detto termine (non osseruando quel tale l'ammonitione fattali) s'intenda ipso fatto esser casso di nostra Confraternita, Et essendo di Pasqua non portando la fede del suo Confessore che sia degno di scusa non sia odito, & li siano assegnati otto giorni à Cõmunicarsi, & ciò non facendo sia casso. E li Priori che non lo cassano, caschino nella medesima pena. Et acciò sotto alcuno quesito colore la verità celar nõ si possa, Vogliamo, che ciascuno sia tenuto portare, ò mandare a'Priori l'ottaua di Pasqua predetta, la fede della sua Cõmunione ꝑ mano di quel sacerdote, che l'hauerà Cõmunicato, ò veramẽte hauere in testimonio di ciò due de nostri fratelli, che l'habbino visto; accioche nello scutrino si habbia vera notitia

di

di chi fusse mancato, & li Priori debbano esser diligenti, & bene auertiti, quando nelle fedi trouassero qualche dubbio, di cercare con diligentia la verità & costandoli chiaramente che qualchuno hauesse commesso sopra ciò fraude alcuna, debbano ipso fatto cassarlo di nostra Confraternita. E li priori ciò non facendo incorrano la medesima pena.

Della Riferma, ò vero partito Generale Cap. V

ORDINIAMO ancora che ogn'anno nella ottaua di Pasqua di Resurrettione, s'intenda come dicemmo, esser comandata generale Adunanza, nella quale si debbano ritrouare tutti i fratelli, ò per il meno la metà di tutti & che iui li Priori debbano fare la rassegna di tutti quelli, che si saranno confessati & cõmunicati, & se alcuno vi trouassero, che non si fusse cõmunicato, lo debbano licentiare, acciò che non stia presente à i partiti da farsi, & ciascuno de'fratelli debba inginocchiarsi auanti il seggio de i Priori, dimandandoli humilmente perdono di tutte le trasgressioni, & inoseruanze fatte ne'Capitoli, & ordinationi dalla Confraternita, Et doppo li Priori con dolci parole amonischino i fratelli, che debbano ricordarsi quanto sia grata à Dio la Carità, & Misericordia, perciò che il signore disse, Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam consequentur. Auenga che se alcuno de fratelli fosse incorso in qualche errore degno di correttione, si debba hauerli pietà (essendo massime emendato, ò in buõ proposito di emendarsi) & con simili, & altre parole racomãdare generalmente tutti i fratelli. & dipoi incominciandosi dal Priore, & seguitando per ordine, si debba mettere à partito ciascuno de fratelli facendo sempre sequestrare fuori dell'oratorio quello, per cui si mette il partito, & suoi fratelli carnali, Padre, & figliuoli, che per auentura alcuno ci hauesse, & altri parenti distretti, secondo la discritione, & consciẽtia

ſcientia de'Priori, acciò che ſi poſſa parlare liberamente de i difetti e virtù di quel tale, & il partito di ciaſcuno ſi debba mettere, & ſeruare ſegreta, e diſtintamente in vn cartoccio, nel quale ſi ſcriua il nome di quello per cui ſi mette il partito, acciò non vi naſca confuſione. Et finiti li ſcutrini, li Priori con li Conſiglieri, & Procuratore, ſiano obligati ritirarſi ſubbito nella ſagreſtia, & cominciare à ſcoprire li partiti, & i primi ſiano quelli de'Priori per ordine, & poi di mano, in mano ſecondo che ſono deſcritti in tauola & ciaſcuno col ſuo cartoccio in mano accompagnato da vno de'ſagriſtani, vada in preſentia de'Priori, & Conſiglieri à ſcoprire il ſuo partito. Et queſto acciòche ogn'uno veda li ſuoi meriti, & demeriti, &debba emendarſi de ſuoi difetti. Et i partiti di coloro, che non ſi trouaſſero preſenti debbano eſſere ſcoperti da detti Priori, Conſiglieri, & Procuratore. li quali ſe troueranno che alcuno ſia caſſo lo doueranno ſubbito paleſare & gli altri rimettere ne'loro cartocci,& ſerbarli per quā do torneranno all'oratorio per ſcoprire li loro partiti, preſenti tutti li fratelli, che iui ſi troueranno. Dichiarando che neſſuno s'intenda rifermato, ſe non hà li dui terzi delle faue bianche in ſuo fauore.

Del Tamburo delle Reuelationi. Cap. VI.

ORDINIAMO parimente che nella Confraternita noſtar debba eſſere di continuo vna caſſetta la quale ſe adimandi, il Tamburo, nel quale ſe alcuno voleſſe ſcoprire ò riuelare qualche vitio, ò difetto di alcun fratello, poſſa farlo ſegretamente per via di poliza ſenſa paleſarſi, acciò che li Priori, vedendo la poliza poſſino prouedere di qualche oportuno rimedio per honor di Dio, & ſalute, & honor del proſſimo, & della noſtra Confraternita. Il che n'è parſo tāto più lecito, quāto che nel ſanto Euangelio il ſignore n'amoniſce,

nisce, dicendo. Nihil opertum, quod non reueletur. Però li Priori siano obligati ogni mese aprire detto Tamburo, & trouādoui cosa alcuna degna di consideratione debbano cō carità, & fraterno amore, correggere quel tale, che fusse imputato, & esortarlo ad emendarsi, & non s'astenendo da simil vitio, li Priori siano tenuti sotto carico di conscientia manifestarlo nell'Adunanza il giorno dello scotrino generale, & siano ancho obligati aprire detto Tamburo tre giorni auā ti il dì dello scotrino, in compagnia de'Consiglieri & Procuratore, & trouandoui alcuna imputatione debbano con ogni diligentia cercare la verità del difetto di quello, che fusse imputato & dipoi nello scutrino suo parlare publicamente di quanto hanno trouato. Ma caso che non si trouasse alcuno inditio, ò segno di tale imputatione resti in arbitrio de'Priori & Consiglieri di proporre, ò nò quanto hanno trouato. E questo si fà accio, che si dia occasione di parlare, per metter freno à ciascuno, di non fare cosa, per la quale ne potesse venire imputato, & di poi casso. Auertendo però sempre li Priori & Consiglieri à douere essere bene accorti, & auertiti à non riuelare mai di cui mano sia la poliza, anzi tacerlo sotto vincolo di giuramento, acciò che non habbia à seguire odio ò scandolo di quel che si fà per bene.

Del modo di riceuere li Nouitij. Cap. VII.

DALLA cotidiana esperientia si può apertamente conoscere, che con molta maturità si deue prouedere alla ricettione di quelli, che dimandano esser della nostra Confraternita. E volendo, sopra ciò procedere con quella diligentia che si conuiene, & che si può maggiore. Ordiniamo che quando per morte, ò per priuatione, ò per qual sivoglia altra cagione, vacasse il determinato numero delli 72. fratelli, & alcun'altro desiderasse venire à riempire detto numero, & essere

essere de nostri fratelli deua essere almeno d'età di vinti anni & sia tenuto venire personalmente all'Oratorio nostro, & quiui con ogni riuerenza esporre a'Priori,& fratelli che vi seranno presenti il desiderio che egli ha d'essere riceuto in quel numero per lor fratello. E dipoi debba venire quattro ò cinque Domeniche continue alla messa in detto Oratorio, acciòche sia conosciuta da ciascuno la sua buona dispositione, & i Priori lo debbano ammonire, à voler studiare bene i Capitoli, & ordini nostri, acciò che sappia bene i carichi che hauerà da soportare, & à quanto douerà esser obligato, & perseuerando nella buona dispositione & volontà li Priori lo debbano proporre à i discreti, essendo per il meno dieci tra Priori, e Discreti, & non potendosi hauer questo numero compito, p morte, infermità, ò absenza dalla Città o d'altro impedimēto de fratelli nō si possa surrogare se nō due fratelli, in luogo di quelli che mancassero, e discorso prima tra di loro della vita, costumi, e qualità di quello che si propone, con la solita inuocatione si metterà à partito segreto à bossola; & faue nere & bianche, & s'intenderà vinto, se hauerà fauoreuoli quattro quinti de voti del numero di tutti i fratelli, che saranno presenti, & interuerranno al partito. Auertendo sopra ogni cosa, che egli non sia d'altra fraternita. Et essendo vento tra di loro come è detto, & certificato, che quello non habbia meno di 20. anni, & delle buone qualità sue, come è detto di sopra, si proporrà alla Adunanza generale, nella quale dourà interuenire almeno la metà del numero delli 72. fratelli, fatta però la debita inuocatione, come è ordinato nel libro dell'offitio della nostra Confraternita, Et messo il partito segretamēte come di sopra, quello s'intenderà vinto & ottenuto, se hauerà li tre quarti de i voti fauoreuoli, & immediate vinto il partito tutti li fratelli ingenochiati diranno vnitamente, & con diuotione à coro il Te Deum, laudamus con li Versi-

coli

coli & orationi, che seguono nel detto libro,& dapoi se li farà intēdere la sua ottentione,assegnandoli vn mese di tempo à far le vesti, cioè la biancha,& la negra & vestirsi nell'Oratorio cō le solite cirimonie,portādo seco per elemosina vna libra di cera biancha lauorata,& la fede di essere Communicato la Pasqua di Resurrettione prossima passata; ò vero venir preparato per Cōmunicarsi quando si veste, & se passasse il termine di detto mese,che nō si vestisse,& nō hauesse osseruato le predette cose, nō hauendo scusa vrgente, all'hora dechiaramo la sua ottentione in tutto nulla. Et se alcuno fusse perduto,e pure perseuerasse nel desiderio di essere della nostra Confraternita,non si possa di nuouo proporre, se non passato vn anno: ne meno vogliamo, che in vn medesimo giorno, si possa mettere il partito più che per vno, e se vi sarāno più competitori, dechiaramo, che prima si debbia proporre quello,che prima hauerà dimandato il luogo.

Che non si possano riceuere quelli che fossero d'altra fraternita. Cap. VIII.

ORDINIAMO ancora per leuar via alcune confusioni,che alla giornata potessero nascere nella nostra Confraternita, che per l'auenire non possa esser riceuto nessuno, che sia d'altra fraternita;accioche l'attioni della nostra non venghino impedite dall'attioni di quelle,eccetto però quelli, che fossero nella Compagnia del Giesù, e di san Iosesse, ò simili, che non hanno carichi per li quali s'impedischino quelli della confraternita nostra.

Che non si debbano riuelare li colloquij segreti che si fanno nella Confraternita. Cap. VIIII.

VOLENDO ouuiare à molti disordini, & scandoli, che facilmente potriano sucedere dall'esser poco accorti nel parlare, non essendo cosa più pericolosa, che il troppo parlare, onde il sauio dice, In multiloquio non deest error. Ordiniamo, che nessuno de'nostri fratelli possa, ne debba in modo alcuno riuelare, ne parlare fuori della Confraternita alcun ragionamento, od'altra cosa fatto in quella, sopra di cui fusse da i Priori stato imposto silentio, & segretezza; & medesimamente quando nello scotrino si ragionasse sopra i vitij, & cattiui costumi d'alcuno de'fratelli, non si possa riportare à colui, che fusse imputato, ne meno parlare con altri, che non fussero di nostra Confraternita, riuelando la persona, che l'hauesse imputato, sotto pena di fiorini doi per ciascuno, e ciascuna volta, che si contrauerrà, da pagarsi tra otto giorni doppo, che da'Priori li sara detto. E quel che verame̅te si trouerà essere incorso in tal'errore, & nō pagherà la pena, in detto tempo, li Priori sieno tenuti metterlo à partito tra Consiglieri, & discreti, & s'intenda esser casso per li tre quarti delle faue bianche concordi, non ostante, che ve ne fusse la quarta parte in contrario, & i Priori, che ciò non facessero, caschino nella medesima pena, da essigersi da'loro successori, & della cassatione non pagādo nel termine detto di sopra.

Delle Processioni. Cap. X.

ORDINIAMO adunque che tutte le volte, che sarà tēpo d'andare alle processioni, così all'ordinarie, come alle straordinarie, che ciascuno de'nostri fratelli sia obligato venire

nire alla Confraternita,& vestirsi della sua veste biancha, e diuotamente andare alle Processioni, & tornare vestito alla Confraternita col Crocifisso;& in euento che alcuno mācasse di venire, vogliamo che sia puntato in tre baiochi per ciascuna volta, non essendo impedito da giusta cagione. Ordiniamo di più che non si possa dar veste a nessuno, che nõ sia della nostra Confraternita, eccetto però se li Priori per qualche degno rispetto, non deliberassero altrimenti, & chi contrafacesse incorra la pena di baiochi 25. per ciascuna volta

Dell'accompagnare i Morti & dell'essequie da farsi. Cap. XI.

ESSENDO che tra l'altre opere di Misericordia, si debbano sepelire li morti. Ordiniamo che ciascuno de'nostri fratelli,sempre che gli sarà nota la morte d'alcuno della Confraternita, sia obligato venire all'Oratorio,e vestirsi della propria veste bianca, & accompagnare, ò portare il morto al modo solito;& mentre li Religiosi cantano l'offitio,tutti li fratelli debbano diuotamente inginocchiati dire Pater nostri,od'altre Orationi per l'anima del morto fratello;& finito che sara l'offitio da'Sacerdoti;si leui il Cadauero dal luogho oue sarà,& si porti al luogho della sepoltura,& da vno de'fratelli,al quale sarà da'Priori imposto si debbano intonare le lettanie, & gli altri fratelli debbano rispondere cosi sotto voce,& iui stare mētre sarà sepellito:& dapoi douerāno tutti i fratelli tornare all'Oratorio con le lor vesti,& stando ne'seggi al luoco loro si leggerà la lettione solita,& si dirà l'offitio ordinato nel libro dell'offitio,ne sarà lecito ad'alcuno di partirsi,ne spogliarsi, sin che non è letta tutta la tauola. E di più vogliamo che li Priori sieno obligati in fra 15.giorni prossimi hauere fatto dire nell'Oratorio nostro l'essequie per l'ani-

ma del fratello morto, con cinque, ò sei messe piccole, & vna cantata, sotto pena d'vna libra di cera per ciascũ Priore. & vogliamoche i Priori debbano far commandare, e notifi care à tutti i fratelli il giorno, che si doueranno far l'essequie, & che ciascun fratello sia obligato di venire,& star presēte à detto offitio, vestito di sua veste bianca con lume acceso in mano diuotamente; & chi non venisse debba essere puntato in baiochi 5. per ogni volta,che mancasse tanto d'accompagnare il morto quanto di venire all'essequie.

Del pacificare i discordanti. Cap. XII.

ORDINIAMO che quando tra alcuno de'nostri fratelli nascesse qualche discordia, ò differenza, i Priori debbano commandarli in virtu di santa obedienza, che si pacifichino insieme, e stiano in amore,& carità; & quelli,che contradicessero, & non volessero obedire,debbano cassarli,come huomini di mala conditione.

Della correttion fraterna. Cap. XIII.

ANCOR che nel primo de'presenti Capitoli si sia proueduto à bastanza della vita,& de i costumi', che deuono hauere i nostri fratelli; Non dimeno desiderando noi, che non solo quel Capitolo s'osserui, & si mandi in essecutione come è ordinato, ma che tutte le cose succedino con retto ordine, & senza scandolo alcuno. Ordiniamo medesimamente, & commandiamo sotto carico di conscienza,che ciascuno della nostra Confraternita subbito che sarà certificato in qual che nostro fratello ritrouarsi qualche vitio notabile prohibito nel sopradetto Capitolo,od'altro,che potesse dare cattiuo essempio, & da mormorare al prossimo; ò potesse ca
gionare

gionare qualche ſcandalo, od'inconueniente, coſi nella Cõfraternita noſtra, come fuori di quella, debba fargli l'amonition fraterna, con quella carità, e modeſtia che ſi conuiene, & non eſsndo egli atto per qualche particolar riſpetto, debba farne cõſapeuole vno de'Priori, conoſciuto da lui per più idoneo à far tale offitio, il quale ſarà parimente tenuto ſotto il medeſimo carico correggerlo, & ammonirlo moſtrãdogli il pericolo, nel quale ſia per incorrere non mutando vita. Et ſe per auētura ſi trouerà, che le correttioni à quel tale fatte non habbino fatto opportuno profitto, non ſolo s'eſsegui ſca quanto nel predetto Capitolo è ordinato, ma ſi pigli anco da'Priori quello eſpediente di più, che comporterà il caſo e parrà loro ragioneuole.

Delle Caſsationi· Cap. XIIII.

AD effetto, che quelli, che per qual ſi voglia cagione foſſero ſtati caſsi della noſtra Confraternita, habbiano tempo à riuederſi, & emendarſi de i vitij, e difetti loro. Ordiniamo che neſsuno di coloro, che (come diſopra) foſsero ſtati caſsi, poſsa, ne debba in alcun modo eſsere di nuouo riceuto in detta Confraternita, per tempo d'vn anno, nel quale nõ li ſia lecito rihauere le veſti, ne altra coſa, che haueſse dato alla Confraternita, Et acciò che ſopra di queſto non poſsa naſcere confuſione alcuna; Vogliamo, che ſia particolare cura del Procuratore della confraternita, di notare la cagione, & il tempo della caſsatione di ciaſcuno, Et chiunque paſsato l'Anno voleſse ritornare eſsendo emendato de'vitij imputatoli, debba venire all'Oratorio à dimandare d'eſser rimeſso, e ſi metta à partito, non altrimenti, che ſe non fuſse mai ſtato di noſtra Confraternita.

Delle feste de' nostri Padri Santo Andrea, e San Berardino Cap. XV.

ORDINIAMO che per la festa de'nostri Padri S. Andrea, e S. Berardino, li Priori sieno obligati almanco per otto giorni auanti, ciascuna delle dette feste, cauare vna palla del sacchetto de i festaioli, & che quelli che saranno à tale officio publicati sieno tenuti far la festa nell'Oratorio, secondo che si è costumato per l'adietro ad honore del Sig. Iddio, e di detti santi; Et se mancassero di farla; vogliamo che li Priori la faccino fare à spese, di coloro che saranno stati estratti: li quali douranno in termine d'otto giorni hauer restituito loro quanto si sarà speso per detta cagione:& non facendo detta restitutione nel detto termine, s'intēdano senz'altra dechiaratione cassi della nostra Confraternita.

Delli Guarda festa. Cap. XVI.

ET acciò che l'Oratorio sia guardato come si conuiene nelle nostre feste, si cauerannodue fratelli per guarda festa à piedi dell'istessa poliza de'festaioli, e quelli sieno de'più vecchi della Cōfraternita, i quali douerāno assistere quel giorno alla guardia dell'Oratorio, dādosi parte tra di loro; e quel che mancasse incorra nella pena d'vna libra di cera bianca per ciascuna volta.

Del modo da tenersi nel mettere i Partiti Cap. XVII.

PERCHE il mettere de'partiti è delle più importanti cose, che si faccino nella nostra Confraternita, Auenga che per via di quelli si risoluano tutte, ò maggior parte delle cose

che

che in essa si trattano. Pare che sia di douere, che circa l'ordine di quelli si debba anco procedere con ogni diligentia & maturità. Pero ordiniamo, che li partiti da mettersi per li tépi circa le cose occorrenti alla nostra confraternita, si debbano mettere per iscutrino segreto à bossola, e faue bianche, e nere secondo si è costumato per l'adietro, & s'intendino venti nel medesimo modo, che si tratta nel Capitolo dell'Adunanze, & nel modo di riceuere li nouitij; eccetto però quãdo bisognasse metter partito sopra alcuna alienatione, nel qual caso Vogliamo che per lo meno sieno preséti li doi terzi del li 72. fratelli, & che il partito si vinca per li tre quarti di loro in concordia. Et acciò che non habbia à nascere dubbio sopra le cose, che si trattano, ordiniamo, che tutti i partiti si debbano scriuere, e registrare dal nostro Procuratore, in vn libro à tale effetto ordinato, al quale si debba prestare piena, & indubitata fede in tutte quelle cose, che in esso si conterranno. dechiarando che tutte le cose, le quali per la Confraternita si risoluessero, e non fussero in detto libro scritte sieno di nessun valore.

Del modo da osseruarsi nel dare le Candele benedette Cap. XVIII.

ORDINIAMO parimente; che la Domenica sequente doppo la Purificatione della Madonna, si debba dare à ciascun de'fratelli la Candela benedetta dal Sacerdote, che l'haurà benedette. E perche nella Cófraternita sono diuersi officij: vogliamo anco che sieno diuerse le Candele; cioè quelle, che si daranno a i Priori, sieno di peso d'once quattro l'vna, & a gli altri officiali d'once tre l'vna, e quelle, che si darãno a gli altri fratelli, che non hanno officio, sieno di once due l'vna. Dechiarando che non si debbano dare se non à quelli,

li, che saranno presenti all' officio, & à quelli, che fossero infermi, a'quali li Priori la debbano mandare à casa.

Del modo da seruarsi nell'habilitare i Vecchi, & impediti. Cap. XVIIII.

ANCORA perche ci pare ragioneuole, che i Vecchi, & altri della nostra Cõfraternita, che p giusto impedimẽto non possono venire alla Confraternita, & essercitare gli vfficij a' quali fussero estratti, sieno rispettati, & habilitati; Ordiniamo che quando alcuno de'nostri fratelli, ò per vecchiezza ò per altro giusto impedimento non potesse (come di sopra) esercitare gli Vfficij, & seruar la forma de'nostri Capitoli; & che per ciò desiderasse essere habilitato, debba venire all'Oratorio, & in presenza de'fratelli debba dimandare gratia a' Priori, di essere assoluto, e liberato da tali obligationi; Et acciò che nessuno possa sotto alcun quesito colore d'impedimento dimãdare tale assolutione, per fuggir fatica. Vogliamo che li Priori lo debbano proporre à i Discreti, nel medesimo modo, che si propongono, & s'ottengono i fratelli, & ottenuto che sia fra Discreti, li Priori lo debbano proporre all'Adunanza, e metterlo à partito, & per lo meno debba hauere li tre quarti delle faue bianche in fauore, altrimenti nõ s'intenda habilitato: & essendo ottenuto per li tre quarti, sia libero, & non possa esser puntato, & li sia lecito venire, e stare alla Confraternita secondo gli tornerà commodo, & che la conoscenza sua gli detterà. Dechiarando che dapoi che sarà habilitato, non si debba imbossolare per officio veruno, ne meno s'intenda del numero de'settantadue & non li sia lecito metter poliza nel rifar de'Priori, Ma quando si trouasse presente à partito alcuno, sarà lecito anco ad'essi habilitati far numero, e dare il voto loro come à gli altri fratelli,

eccetto

eccetto doue si trattasse d'accrescer peso a'fratelli, & il giorno della Natiuità di Nostro Signore, sieno obligati alla Cõmunione nell'Oratorio nostro come gl'altri, & sieno sottoposti ogn'anno allo scotrino generale come gl'altri.

Che non si possino prestare robbe della Confraternita, ne le Vesti. Cap. XX.

VOLENDO ancora prouedere che le vesti, & altre robbe della nostra Confraternita non si guastino, ne vadino in mala via; Ordiniamo che ne'à Priori ne à qualsiuoglia altro della nostra Cõfraternita sia lecito sotto alcun quesito colore prestare cosa nessuna della Confraternita, se prima non sia messo il partito, per il manco tra Priori, & Discreti, & ottenuto à tutte faue bianche, con fare anco mentione à chi s'imprestino, acciò sia cura del Sagrestano farsele restituire. Dechiarando parimente che non sia lecito à nessuno de'fratelli imprestare le proprie vesti senza licentia de'Priori, ne manco quelle degl'altri fratelli, sotto pena di priuatione della voce tãto attiua quãto passiua ꝑ spatio d'vn, anno.

Delli Offitiali che hanno á gouernare la Nostra Confraternita. Cap. XXI.

ET acciò che la nostra Confraternita si debba con l'aiuto del Sig. Iddio reggere, & gouernare prudentemente e cõ maturo cõsiglio, & andare sẽpre di bene in meglio; Ordiniamo, che al reggimento, & gouerno di essa debbano deputarsi in prima tre Priori, tre Cõsiglieri, Dodici Discreti, Quattro Visitatori de gl'Infermi, due Sagrestani Vn Procuratore, Vn Depositario e vn Cõputista, l'Offitio e cura de'quali debba essere nel modo, che nel Capitolo di ciascuno di essi destinta,

& ordinatamente si tratta.

Del modo, & ordine da seruarsi per rifare li noui priori. Cap. XXII.

PERCHE (come volgarmente si suol dire) doue è grã moltitudine senza reggimento, spesso nasce gran confusione, & all'incontro doue sono buoni i capi, e Primi del gouerno di rado, ò forsi non mai auiene, che il gouerno non riesca quieto & ordinariamente perfetto. Per tanto conoscendo che nella nostra Confraternita, non vi è cosa più importante, & che habbia bisogno di piu auertenza, & matura cõsideratione, che la creatione de'Priori, ne'quali consiste il peso di tutta la Confraternita; Ordiniamo, che la loro elettione debba farsi di tre in tre anni, per iscotrino segreto dell'Adunanza generale, in questo modo cioe; Che li Priori, che saranno per li tempi al fine del Sacchetto, la prima Domenica dell'vltimo mese dell'officio loro debbano conuocare tutti i fratelli, & amonirli, che la seguente Domenica venghino preparati ꝑ rifare li Priori, & che ciascuno di essi debba portare à casa la lista di tutti li fratelli, e fare tre polize, & in ciascuna di esse sia scritto il nome di sei fratelli, cioè in vna quelli, che à giuditio suo sieno buoni per li primi Priori, in vna sei per li Secondi, & nell'altra sei per li Terzi; e fatte dette polize in mezo foglio, sottoscritto il suo nome, e li metta nel Tamburo, ò vero Cassetta à tal effetto ordinata, al che sieno anco tenuti li Priori di quel tempo. Echi mancasse di fare dette polize caschi in pena di due libre di cera bianca, da pagarsi per tempo d'otto giorni dopò, che i Priori l'haueranno notificato, e non pagando fra detto tempo raddoppi la pena, & habbia tempo otto altri giorni, & non pagando sia casso, & i Priori non lo cassando caschino nella

mede-

medesima pena, da essigersi da' loro successori, non essendo però impediti da giusto & honesto impedimentò. Et dopò questo i Priori, che saranno in officio insieme co'Consiglieri, e Procuratore della Confraternita, auanti che arriui la metà del mese, debbano aprire detta Cassetta, e notare le polize, che vi sono, e pigliare conto di quelli, che sono mancati, & farli pagare la pena, & poi insieme con detti Consiglieri, e Procuratore debbano fare sei palle di tutti quelli, che haueranno hauto più voci fauoreuoli accomodando, & accozzãdole, come à loro parrà esser meglio, e così fatto debbano metterle nella borsa à tale effetto ordinata, & poi nella Cassetta, & cauare ogni sei mese vna che tãto dura il loro officio

Dell'Offitio delli Priori. Cap. XXIII.

DESIDERANDO noi, che i Priori che saranno per li tempi ad imitatione del Saluator N. Giesù Christo sieno specchio, norma, capo, et guida di tutti i nostri fratelli. Ordiniamo che detti Priori debbano essere primi osseruatori d'ogni nostra ordinatione per dare buono essempio à gli altri, & anco debbano essortare tutti i fratelli ad'osseruarle, Et in oltre Durante il loro officio sieno solleciti venire ogni Domenica alla Confraternita ad vdire i Diuini Officij, & anco tutte le volte, che occorresse congregarsi per cose pertinenti alla Confraternita, e massime per cagione della Giustitia, & altre cose delle carceri, & generalmente per ogn'altra cosa vrgente, sieno solleciti à venire. Et essendo alcuno di loro impedito da giusta, & ragioneuol cagione, debbano dare ordine tra di loro in modo, che alle sudette cose non manchi la presenza almen d'vn di loro, acciò che la Confraternita nostra non stia senza capo, & si possa dare speditione alle cose oportune, secondo che sarà bisogno, sotto pena di baiochi 5. p ciascuno di loro, che mãcasse di fare quãto di sopra.

Et in principio del loro Officio debbano ordinare al Procuratore, che faccia vn libretto per notare & pũtare tutti quelli che mancassero di venire & osseruare quanto si conuiene i nostri Capitoli, & leggendo poi nell'Adunanza detto libretto fare in fatto pagare à quelli, che fussero presenti tutte le pontature, che vi hauessero, & i denari riscossi mettere nella Cassetta à tale effetto ordinata. Et in fine del loro Officio far dare detto libretto in mano del Computista, acciò che quelli li quali non hauessero pagato sieno da lui fatti debitori al libro de gli specchi, E non sia lecito à nessuno esercitare l'Offitio, se prima non ha pagato tutte le pontature, ò altro debito, che hauesse con la Confraternita; & nel fine del loro officio sieno obligati far riuedere i conti al Depositario, & al Procuratore con la presenza de i loro successori, sotto pena di baiochi 25. per ciascuno di loro. Et in oltre quãdo haueranno publicati gli Officij sieno obligati comandare a'Sagrestani, che faccino intendere a'capi delle palle la publicatione loro, i quali faccino poi saperla a'loro Compagni acciò che possino tra lor dare ordine di quanto si habbia da fare, perche non si manchi nell'Officio di quanto sono obligati.

De' Consiglieri e loro officio. Cap. XXIIII.

CONSIDERANDO che l'isperientia delle cose passate può insegnare le cose da venire, & che ꝑ questo i Priori c'hãno hauto, il maneggio delle cose della Cõfraternita, à tempo del loro Officio, sieno facilmente fatti capaci & cõsapeuoli di tutti, ò della maggior parte de i bisogni, e fatti di quella, essendo massime stati eletti per huomini del Priorato à scelta, & elettione dalla maggior parte de i nostri fratelli; Ordiniamo che li Priori li quali saranno per li tempi, fenito il loro Officio debbano essere Consiglieri a'loro successori

ſori per li ſei meſi che ſeguono, & il medeſimo debbano ſucceſſiuamente ſeguitare gli altri; E perche deuono eſser primi à conſigliare, debbano ſedere all'incontro de'Priori, nel ſeggio à tale effetto ordinato, & alle propoſte, che faranno i Priori debbano eſsere i primi à riſpondere, e coſi alle iſpeditioni dell'altre coſe, ſecondo che da'Priori ſaranno ricercati e ſecondo che ne'Capitoli ſi contiene.

De' Diſcreti & loro officio. Cap. XXV.

PERCHE molte volte auengono coſe, nelle quali i Priori hanno biſogno di conferire co'fratelli, e non poſsono p auẽtura hauere l'Adunãza in tẽpo oportuno, & ne ſegue poi mancamento alle coſe della Confraternita. Per tanto acciò che alla caſa non ſucceda qualche inconueniente, & i Priori poſſino riparare conuenientemente all'occorrenze; Ordiniamo che i Priori, che ſaranno à tempi vnitamente co' loro conſiglieri debbano ſcriuere in ogni poliza de'Priori che faranno, dodeci de'fratelli ſortitamente, come li parrà meglio (conſiderata la qualità delle perſone) i quali dodici debbano chiamarſi Diſcreti, & duri l'Officio loro parimente come quello de'Priori, e cõ eſſi ſi habbia à cõferire, & diſcorrere maturamente le coſe, che alla giornata accaderanno, & quelle maſſime, che nõ haueranno neceſſità dell'Adunanza, la quale neceſſità ſia rimeſſa alla prudenza loro ſecondo, che diſcorrendo giudicheranno eſſere iſpediente.

Della Obedienza e Riuerenza che ſi deue à Priori. Cap. XXVI.

SAPENDO quanto ſia grata al Signore Iddio la Obediẽza, & che ſenza quella nõ ſi può fare coſa, che ſtia bene, &

che doue non è obedienza, le cose vanno in ruina; Ordiniamo che tutti i nostri fratelli tanto del numero de'settantadue come de gli habilitati, e graduati, debbano prestare ogni obedienza, honore, e riuerenza à i Priori nelle cose pertinẽti alla Confraternita; Et à cui in questo mancasse, sia in arbitrio de'Priori, d'imporre quella pena, ò penitenza, che più loro piacerà; E meritando castigo di consideratione, lo debbano conferire co' Consiglieri, e metterlo à partito tra di loro, pur che sieno almeno quattro in numero; & il partito sia ottenuto per tutte faue bianche, & se quel tale non accettasse la pena impostali, & tra otto giorni non sodisfacesse gli si radoppi la pena, & habbia tempo ott'altri giorni, & non sodisfacendo s'intenda casso. Et in tutti i casi doue i Capitoli non dichiarano la pena sia in arbitrio de'Priori il dichiararla nel modo di sopra.

De' Sagrestani & loro offitio. Cap. XXVII.

ORDINIAMO che i Priori, e Consiglieri quando sarãno il sacchetto de gli Officij, debbano mettere in ogni palla de'Priori quattro Sagristani cioè due per li primi tre mesi, & due per li secondi, e metterui persone atte à tale officio; la cura de'quali sarà di pigliare per inuentario tutte le cose pertinenti alla sagrestia, & all'officio loro, col medesimo ordine le restituiranno a'loro successori, sotto pena di due libre di cera bianca per ciascun di loro, che mancasse, & perdendosi per difetto loro alcuna cosa, sieno tenuti pagarla del proprio, e debbano anco esser solleciti ad aprire l'Oratorio il giorno delle feste, & in altri tempi, che bisognasse, e sia lor cura di spazzar la Chiesa, e seruire à Messa vestiti di lor veste, accendere le lampadi, i lumi dell'altare, pigliare i partiti & fare altre cose necessarie al culto Diuino; E quando alcuno di loro mancasse di trouarsi alla Confraternita, il Compa-

gno

gno debba dirlo alli Priori,& essi sieno obligati cōmādare à chi loro parrà de'fratelli, che si vesta, & soplisca nel luogo del Sagrestano, che manca. Il quale sia puntato in baiochi 5. per ciascuna volta,non essendo impedito per legitima cagione; E ciò si fa perche sempre due fratelli vestiti sieno in punto à seruire all'Altare; E questi medesimi debbano anco auanti, che si finisca il prefatio,andare à torno co'bacili à pigliar l'offerta da'fratelli, e dapoi che il Sacerdote hauerà detto pax vobis, debbano medesimamente ordinare', che il Chierico che serue à Messa pigli la pace dal Sacerdote, & la dia a'fratelli, dicendo à ciascheduno, pax tecum; & poi dimandare a'Priori, à quale de'fratelli voglino,che s'imponga che debba dire l'Officio, & questo inteso vn de loro debba ꝑ parte de'Priori dire à quel tale,che si vesta, e dica l'Officio diuotamente come è consueto.

Del Procuratore, & suo Officio. Cap. XXVIII.

ET acciò che l'intrate della nostra Confraternita, non si habbino à dispensare in mala parte, & quelli che haurāno intentione di fare elemosina vedendo,che quella con buono ordine si dispensano, sieno pronti à farla. Ordiniamo, che i Priori che saranno per li tempi insieme co i Consiglieri debbano descriuere in sei pollize, è metterle nel Sacchetto del Procuratore à tale effetto ordinato con sei nostri fratelli,che giudicheranno atti, & idonei all'officio del Procuratore, diuidendoli in sei palle,da cauarsi quando si caueranno i Priori,l'officio & obligo del quale sarà di riscuotere dal Sig.Thesoriere della Reuerenda Camera li scudi 38.& baiochi vno, che è solito dare alla nostra Confraternita, & quando occorresse spendere in alcuna cosa per li bisogni della Confraternita,

ternita, debba farsi dare i Denari dal Depositario per bollettino sotto scritto almeno da due de'Priori, e parimente sia obligato riscuotere dallo spetiale deputato à fare la cera del Cõmune, & della Camera tutta la Cera solita darsi ogn'anno alla nostra Confraternita; Et fenito che sarà l'officio suo debba per 15. giorni doppo hauere renduto buon conto à i Priori, & al nuouo Procuratore, & ad altri deputati de tutte le cose per lui in detto Officio aministrate, sotto pena di cassatione; Et hauendo per sua negligentia lasciato di riscuotere tutta la cera del suo Officio, sia tenuto pagarla del suo proprio. Et all'incontro hauendo fatto l'Officio suo come debitamente si conuiene, debba per segno della sua buona ãministratione hauere vna libra di cera. Volẽdo, & dechiarando, che per virtù del presente Capitolo, il prefato Procuratore così publicato sia & esser debba Sindico, & Procurator generale, & speciale con pieno, libero, autentico, generale, & speciale mandato à tutte & singole liti, cause, questioni, & contrauersie presenti, & d'auenire della detta Confraternita tanto in deffendere, quanto in dimandare, & à potere riscuotere tutte, & singole somme, & quantità di denari, & altre cose, & beni à quella pertinenti, & così deuute come da douersi da ciascuna persona, tanto Ecclesiastica, come secolare, & in qualunque modo. Et delle cose riscosse far fine & quietanza in forma di ragion valida, con piena libera, generale, & speciale amministratione; Et con podestà di potere sustituire, vno, ò più Procuratori, secondo che sarà bisogno, e quelli reuocare, & altri in luogo di quelli sustituire, à suo beneplacito, con simile, ò limitata autorità, restando sẽpre fermo, & valido il suo mandato. Et generalmente à poter fare tutto quello che l'istessa nostra Confraternita collegialmente potesse fare, non altrimenti che s'egli hauesse di ciò pieno, generale, speciale, legitimo, & sufficiente mandato per mano di publico Notario, stipulato nella nostra Adu-

nanza

nanza generale. Eccetto però à potere alienare, & fare altre cose, che particolarmente appartenessero all'Adunanza, le quali non s'intendano comprese nel presente Capitolo.

De'Visitatori degl'infermi & loro Officio. Cap. XXVIIII.

QVANTO sia grato à Dio il visitare gl'infermi, & quãta consolatione sia all'infermo l'esser visitato, & consolato, ogn'vno per se stesso ne può far giuditio. Pero ordiniamo che i Priori, & Consiglieri, della nostra Confraternità debbano fare il sacchetto de i Visitatori degl'infermi, mettendone quattro per poliza di ciascun Priorato, l'officio de'quali debba durare sei mesi, & essi durante il loro officio, sieno obligati inuestigare, se alcuno de'nostri fratelli fusse amalato, & visitarlo con amore, & carità; Ricordandoli principalmente la Confessione, & Communione, essendo questa la vera, & prima medicina dell'anima, & del corpo, & sia cura loro di fare che si confessi, & bisognãdo debbano starui la notte, dandosi parte tra di loro, & conoscendo non essere bastanti, debbano dirlo a'Priori, acciò che comandino a i fratelli, che assistano all'infermo; Talmente che sempre habbia appresso chi li ricordi la salute dell'anima sua; & se alcuno Infermo fusse tanto pouero, che non potesse souuenirsi, vogliamo che almeno due de'Visitatori in concordia possino farsi dare dal Depositario, fino à baiochi 25. per spendere nelle sue necessità, & nõ bastandoli, detti Visitatori co'Priori, & con due almeno de'Consiglieri possino fare vn bolettino, per quella quantità di denari, che essi giudicheranno che bisogni; E caso che l'infermo morisse, sieno obligati vestirlo della sua veste, come è consueto.

Del Depositario & suo Officio. Cap. XXX.

ORDINIAMO ancora, che per l'Adunanza generale si debba eleggere vn Depositario à voce viua, qual sia nostro fratello, l'officio del quale debba durare vn'anno, & in man sua si debbano dare tutti i denari, grani, & altre elemosine, che alla giornata entrassero, tanto per li carcerati, come per altra cosa della Confraternita, delle quali debba fare in vn libro, l'entrata, & vscita, notando quella delle carcere separatamente, dall'altre cose della casa, & non possa ne debba dare, ne spendere alcuna quantità di denari, se non per mandato fatto, & sottoscritto dal Procuratore, & da due almeno de'Priori, & pagando altrimenti non li si debbano far buoni a'suoi conti, & fenito che sarà l'anno del suo officio, sia obligato tra otto giorni prossimi rendere i suoi conti, à quelli che da'Priori saranno deputati, e rimettere in mano, del nuouo Depositario tutto quello, che egli si trouasse in mano delle cose della Confraternita, sotto pena di cassatione, & essendosi portato bene possa essere rifermato, ma sempre al fine di ciascun Priorato, sia tenuto rendere, & saldare i suoi conti.

Del Computista, ò vero scrittore, & suo Officio. Cap. XXXI.

ET in oltre acciò che sempre p l'auenire si possa ritrouare memoria delle cose fatte per li officiali della nostra Confraternita; Ordiniamo, che i Priori, & Consiglieri, sieno obligati deputare vno di nostri fratelli per Cõputista della casa, eleggendo chi li parrà, che sia persona più atta, & idonea à tal mestiero, l'officio del quale duri vn'anno, & portãdosi bene possa esser rifermato. Il quale Computista sia obligato tenere

nere tutti i cōti della nostra Cōfraternita, & fare vn libro, & in esso scriuere tutti i debitori, & creditori della Casa, & in vn'altro tutta l'entrata & vscita della cera, secondo, che i Procuratori renderanno i lor conti; & in fine d'ogni Priorato saldare i libretti del Procuratore, & quelli che vi trouorà accesi farli debitori al libro de gli specchi, & sia obligato trouarsi presente à tutti i conti che si faranno della Casa, & sottoscriuere i bolettini de' Prouisionati.

Che alli fratelli sia lecito accomodarsi negl'officij. Cap. XXXII.

ORDINIAMO parimente, acciò che la casa non pata per gl'impedimenti, che possono accadere à i fratelli, che sia lecito ad ogn'vno di essi, che hauesse officio, di potere cō licentia de' Priori mettere in suo luogo, vn'altro fratello, tanto in andare accattando, come in ciascun'altro officio. Eccetto però che nell'officio de' Priori, Consiglieri, e Discreti ne i quali non si possa seruire per sustituto.

Che ciascheduno fratello sia obligato hauere i Capitoli. Cap. XXXIII.

ET acciò che ogn'vno sia meglio informato degl'oblighi che deue hauere nella casa; Ordiniamo che ciascuno de' fratelli debba pigliare tutti i nostri Capitoli & pagare per elemosina vn carlino; E quello che non lo pagasse, caschi in pena, d'vna libra di cera, da farsi pagare per tempo di tre dì, & non dimeno sia obligato à pigliarli, & non pagando la cera, radoppi la pena, & sequitādo la contumacia si cassi.

Di quelli che desiderano esser messi per Habilitati. Cap. XXXIIII.

ORDINIAMO ancora se qualche persona graduata, ò qualche vecchio, di consideratione desiderasse essere di nostra Confraternità per habilitato per godere l'Indulgenze & Priuilegij, che vi sono, che essendo habile venga in persona à dimandarlo à i Priori, & fratelli, & i Priori lo debbano proporre à i Discreti, & metterlo, à partito, come gli altri fratelli, & essendo vinto, lo proponghino all'Adunanza, & hauendo li tre quarti delle faue bianche in suo fauore s'intenda esser vinto per habilitato, & se gli dia tempo vn mese à fare la veste bianca, da vestirsi nella Confraternita, e dare vna libra di cera; E non essendo habile, i Priori debbano far benedire la veste, & andare à vestirlo in casa, e se trà il detto mese non sarà vestito, ò non s'allegherà giusto impedimento, non s'intenda esser vinto altrimenti. Dechiarando, che questi cosi ottenuti non possino far numero ne' partiti, ne metter voto se non il giorno dello scotrino generale ò quando fusse cōmandato loro altrimenti da i Priori, i quali non vogliamo, che possino commandar loro, che mettino voto in modo alcuno, se non per difetto del numero de' fratelli, che non sono habilitati, & in casi che nō si trattasse, d'aggiūger peso à i fratelli del numero de settātadue, & nel resto vogliamo, che sieno obligati come i fratelli, che erano del numero de' 72. e sono stati habilitati come si è detto al Capitolo XXII. Et questo capitolo habbia luogho cosi nelli habilitati gia ottenuti come in quelli da ottenersi per l'auenire.

Del modo del rifare gl'officij che per morte vacano, ò per altra cagione. Cap. XXXV.

ORDINIAMO, che tutte le volte, che nella publicatione, degl'officij, si trouasse alcuno, che fusse morto, ò altrimenti alieno dalla nostra Confraternita; li Priori, co i Cōsiglieri, che per li tempi saranno, possino fare elettione di chi parerà loro, che sia à proposito all'officio di quello, che vacasse, & chi non volesse accettare detto officio, caschi in pena di due libre di cera bianca, & non pagando per tempo di otto giorni, si radoppi la pena, & se passati otto altri giorni, non pagasse la pena radoppiata, sia casso, ò vero i Priori, lo dichinò all'Adunanza. Et se nella publicatione de'Priori vi mancasse per le dette cagioni alcuno di essi debbano i Priori presēti comādare l'Adunāza. & dire a'fratelli che ciascun di loro metta la poliza nel tāburo col nome di colui, che vorrà p Priore, in luogo di quello che manca; E quei fratelli che nō mettessero la lor poliza, caschino in pena di due libre di cera biāca; Et i Priori, i Cōsiglieri, & il Procuratore, debbano vedere le polize, in luogo di quello, che mancaua; Et se quel tale ricusasse di non voler fare tale officio, caschi in pena di sei libre di cera bianca, da pagarsi subito, & non la pagando sia casso della Confraternita.

Dell'Accattare il pane. Crp. XXXVI.

SE bene speriamo, che ciascuno de'nostri fratelli si sforzerà con feruore, & carità di far sempre quanto sarà obligato per li presenti Capitoli: con tutto ciò per prouedere alla tepidezza, trascurraggine, & negligenza, & anche alla disobidienza, che potesse per auentura ritrouarsi in alcuno; acciò che quelli, li quali il proprio debito non facesse esser prōti

ad'

ad'esseguire quanto ne'presenti Capitoli viene lor comandato; almeno dal timore delle pene sieno spinti ad'obedire.
Ordiniamo che tutti quei fratelli, a'quali dalla nostra tauola à questo effetto ordinata è sempre insegnato senza variatione alcuna il giorno, il mese, & il compagno con cui deue andare con le tasche cercando il pane: debbano senz'altra cõmissione con ogni carità, & modestia andarui, auertendo di non entrar per le case in modo alcuno, & quel pane che sarà loro stato dato per elemosina, portare nella nostra stanza vicino alle Carceri. E quelli che mancassero di andarui vogliamo che per ciascun di loro, & per ciascuna volta caschino in pena di venti libre di pane, da pagarsi in termine di quattro giorni, dal dì, che sarà loro notificato da'Priori, ò da'Visitatori delle Carceri; & non sodisfacendo in detto termine, caschino in pena del doppio, con tempo di quattro altri giorni à pagare; & non pagando ne' detti termini s'intendano senz'altra dechiaratione casſi della nostra Confraternità, la qual pena debbano li Priori, che saranno pro tempore essigere, ò venire alla cassatione, sotto la medesima pena del pane da essigersi da'loro successori nel termine d'otto giorni doppo che saranno entrati in officio; ò di cassatione non pagando nel detto termine il pane, & se detti lor successori saranno negligenti in essiger detta pena, od'in cassarli s'intendano senz'altra dechiaratione casſi della nostra Confraternita.
Et acciò che li Priori non possino dire di non hauer saputo chi sia mancato di andare cercãdo il pane come di sopra.
Ordiniamo che vno delli due Visitatori d'abasso cioè quello c'hauerà cura di gouernare li Prigioni debba dare in nota ogni Domenica à i Priori in vna poliza scritta di sua mano tutti quelli, che la settimana precedente saranno mancati di andarui; sotto pena di libre quaranta di pane per ciascun fratello, che fusse mancato, & che detto Visitatore non l'hauesse dato in nota a'Priori & per ciascuna volta, la qual pena
detti

detti Visitatori sieno obligati à pagare fra otto giorni prossimi alli nostri Priori, acciò che si sappia certo, che sia pagata altrimente s'intendano senz'altra dechiaratione cassi.

Dell'accattar con la Cassetta. Cap. XXXVII.

ESSENDO nella Confraternita nostra bisogno, ò più presto necessità, per le cure che ella hà sopra di se di continoa operatione, & spesa, non hauendo altra entrata di quella dell'elemosine; Et conoscendo noi che di molto aiuto & souenimento ci è il cercare l'Elemosina con la cassetta. Vogliamo ancora che quelli à quali toccarà la volta loro d'andare accattãdo con quella il sabbato, & stare le feste alla porta della Chiesa, sieno solleciti, & diligenti, cercando, & dimandando con carità, & modestia, & finito l'accatto, sieno tenuti portare la Cassetta al Depositario della Confraternita, facendosi fare il riceuto, & notare il giorno, & la somma, & quantità di Denari ritrouati nella Cassetta col nome suo ne'libri à ciò ordinati. Al qual ordine mancando ciascuno, & per ciascuna volta caschi in pena di cinque giulij per l'accatto però del sabbato, & per quel delle feste in due giulij, assegnandoli quattro giorni di tempo à pagare, dal di che li sarà notificato da'priori, ò da'Visitatori delle Carceri, altrimẽti incorra nella pena del doppio, con tẽpo d'altri quattro giorni à pagare, il che non facendo, s'intenda esser casso della Confraternita nostra come di sopra.

Dell'osseruatione de'Presenti Capitoli Cap. XXXVIII.

ET perche tutto quello, che ne presenti Capitoli si contiene, sarebbe in vano ordinato, se non si desse parimẽte or.

dine

dine oportuno all'osseruatione; Essendo che (come si vede alla giornata) la mẽte dell'huomo sempre è cupida,& vaga di cose nuoue. Per ilche si verrebbe forse bene spesso à fare nuoue costitutioni; Vogliamo,che i Presenti Capitoli, si debba pura, & semplicemente osseruare in perpetuo, & che mai per modo alcuno non si possa in tutto, od'in parte mutare la sostanza di essi, ne aggiungerui, ò minuire cosa alcuna se prima non s'osserua l'ordine infrascritto; cioè Che tutte le volte, che à i Priori, che saranno per li tempi con maturo discorso de'Consiglieri, & altri più antichi, & pratichi della casa, paresse di douere aggiungere, ò minuire cosa alcuna à i presenti Capitoli, si debba prima farne il partito de'partiti, e quello approuato per Iscrittura apparente per li tre Priori concordi, si debba leggere distintamente nell'Adunanza generale, doue non sia minor numero, che trentasei fratelli; Et cosi letto quello, che si tratta d'aggiungere, ò menuire, si metta à partito, e s'intenda ottenuto, e vinto almeno per li tre puarti delle faue bianche; E poi debba osseruarsi e mettersi nel numero de'nostri Capitoli, Et tutto quello, che altrimente, & fuori di quest'ordine fusse fatto, ordinato, & deliberato, ex nunc s'intenda, esser nullo, inualido, e di nessun momento, valore, forza, & efficacia. Habbiano nõ dimeno authorita, & faculta li Priori e Consiglieri pro tempore vnitamente ò la maggior parte d'essi di dichiarare le cose dubbiose, che se trouassero alla giornata cosi nelle presenti come nelli sequenti Capitoli, alla cui dechiaratione in tutto si douera stare senza altre contradictione ò repliche.

IL FINE.

CAPITOLI SOPRA LE GIVSTITIE.

PROEMIO.



Ssẽdo ꝑ Diuina iſpiratione gli Huomini della Cõfraternita noſtra, di giorno in giorno piu ꝑſuaſi,& ãmaeſtrati, all'opere della Miſericordia, dalle parole del Saluator Noſtro nell'Euangelio,doue in diuerſi luoghi eſsalta la Carità ſopra ogn'altra virtù, come quella che veramente è perfettione d'ogni precetto, & Regina dell'altre operationi. Onde S. Giouãni diſſe, qui manet in caritate, in Deo manet. Et deſiderando eſſi perciò eſſercitarſi in qualche degna, e neceſſaria opera, doppo longo, & maturo diſcorſo, deliberarono negli anni del noſtro sig. 1458. (mẽtre la felice memoria di Papa Pio ſecõdo reggeua la Chieſa ſanta,) pigliare cura di viſitare,cõfortare, & ridurre mediante la gratia del Signore, alla ſalute l'anime di quelli, che ꝑ i demeriti loro ſono dalla Giuſtitia condannati, & deſtinati à morire. Onde conoſcendo eſſi tutta via più lodeuole, neceſſaria, & ſanta queſt'opera, per gouernarſi non con meno ordine, & vnione, che con zelo, fecero alcune Conſtitutioni, & Capitoli, per li quali ciaſcuno di detti fratelli haueſſe à caminare à queſt'vtiliſſimo eſſercitio ſenza molto timore d'errare. Il che fatto non ſolo fù lodato, e confirmato, mà aiutato, & fauorito dal Reuerendiſſimo Monſignor Veſcouo di Corgneto, Gouernatore à quei tempi di Perugia. Onde impetrò grandiſſime Indulgẽze dal ſopradetto Pontefice, non ſolo per coloro, che ſono della noſtra Confraternita,e miniſtri di tante opere,ma anco

per coloro che per via di Giustitia finiscono la vita loro. Ma perche niuna inuentione, ò essercitio porta mai da principio la vera forma, & la sua perfettione, perciò che il tempo, e l'esperientia insegnano tutte le cose; per questo conoscendo vltimamente i nostri fratelli, i sopradetti Capitoli bisognosi di nuoua forma, e manifesto megliorame͂to, hanno co͂ diuerse considerationi, & ragionamenti proueduto à qua͂to bisognaua, & hauendo quelli ridotti finalmente nella forma, che al presente si veggono sono stati accettati; & approuati con gl'ordini, modi, & cautele, che si suole, & si conuiene da tutti i fratelli. Cosi il Signore ne co͂cedi gratia, che sieno dalla Maestà sua Deuina approuati in Cielo; e di quest'opera ne risulti pieno honore, & gloria alla sua bontà infenita, salute all'anime de'giustitiati, & merito à coloro, che in quello estremo, & periglioso punto li raccorderāno la salute dell'anima loro.



Dell'obligo de' Priori.

Capitolo primo.

ORDINIAMO adunque principalmente, che sieno obligati i Priori, che sarãno à i tempi, di douer prima, che sieno passati 15. giorni, dal di che saranno nella Città nostra arriuati Nuoui Superiori, visitarli, & farsi conoscere per Priori della Confraternita della Giustitia; notificandoli, che ella tiene cura particulare di quei meschini, che deono morire per Giustitia, in procurar la salute dell'anime loro; & per questo soplicarli con ogni riuerentia, & carità à non solo aiutare, e fauorire, come hanno fatto gli altri Superiori tã t'opera, mà quãdo, occorrera di far giustitia, farla sapere a' Visitatori nostri delle Carcere la sera inanzi alle 20. hore almeno, acciò che si possa dar'ordine, à quanto occorre ꝑ tai bisogni, come il far cõuenire tutti i Visitatori della Giustitia confessarsi, & preparare il Confessore, e far prouedere à Sagrestani tutte le cose, che bisognano la notte, & la mattina della Giustitia; mãdare à far fare Oratione ꝑ l'anima di quel meschino al monasterio delle suore di Santa Chiara dette le Capuccine già nostro, & altre cose necessarie. Dechiarãdo che li Priori debbano tra loro ordinarsi, che vn'di loro almeno si ritroui presente quella notte, co' Visitatori della Giustitia nelle stanze nostre del Palazzo fatte ꝑ tai bisogni; acciò che si possa prouedere occorrendo à tutte le cose, cõ quella prestezza, autorità, & con quell'ordine, che sarà espediente

Del modo di fare i Visitatori della Giustitia. Cap. II.

ORDINIAMO ancora, che quando sarà il tempo di rifare il sacchetto de' Visitatori della Giustitia, si proceda con quest'ordine. li Priori che saranno a' tempi scriueranno tutt'i fratelli in dodici polize,& in ciascuna sortiranno sei fratelli secondo il tempo,la prattica,& il giuditio di ciascuno, & di quelle polize inuolte in cera rossa faranno dodeci palle, de quali si conseruaranno per l'occorrenze nella borsa ordinata à quest'effetto,concedēdo al primo Visitatore della poliza la medesima autorità sopra gli altri,che hāno li Priori in comandare, ordinare & disporre le cose. Con ordine, poi, che per ciascun,che s'habbia à Giustitiare,si debba cauare vna palla, affinche non solo tutti habbino à participare di tanto merito, ma che ciascuno di quei miseri,che deuono morire, in tal modo habbia continuamente,chi li ricordi la sua salute, tenendolo fino alla fine sempre occupato nella contritione,& pentimēto de'suoi peccati,& nella sperāza dell'infinita Misericordia di Dio. Volendo,che quei fratelli che saran cauati à tal bisogno siano obligati ritrouarsi nelle stanze nostre del Palazzo à quell'hora,che sarà loro intimata.

Come deuono prepararsi i Visitatori della Giustitia. Cap. III.

E PERCHE è cosa certa, che chi vuol conseguire vn fine,necessario tenga i debiti,e proportionati mezi à quello. Et essendo il fin nostro, in quest'opera, & cura, di saluar l'anime di coloro, che muoiono per Giustitia,debbiamo prepararci co'debiti mezi, i quali giudicamo esser l'Oratione,& il persuadere, & mostrare à quei meschini la vera strada del

Paradiso;

Paradiso; le quai cose non possono hauere effetto, ne efficacia senza la gratia del Signore, ne questa potendosi ottenere co'l peccato, & massime mortale; per questo essortiamo ciascuno de' Visitatori, che debbia subito, che sarà auuisato, di douersi trouare à fare tale, e tanta opera, andarsi à Confessare, & arriuato che sarà poi all'hora determinata, nelle nostre stanze al confortar deputato, se n'entrarà nella Cappella, & quiui cõ ogni humiltà, & Deuotione pregarà il Signore, che gli doni gratia di pensare, dire & operare, in quella notte cose che siano pienamente ad honore, & gloria della sua Diuino Maestà, & à salute dell'anima di quel meschino non restando mai di fare oratione in sino che à quello sarà annuntiata la morte dal Prigioniero, ò da altro offitiale della Corte

Dell'Ordine da tenersi da Visitatori. *Cap. IIII.*

E COSA necessaria, che i Visitatori siano molti accurati, & diligenti in tutte le cose quãdo occorrono tai bisogni. Imperò vedendo essi, che'l Prigioniero, o altri offitiali, c'hãno d'annuntiar la morte al condennato, sono poco esperti, debbano auertirgli che prima li mettano le manette, ò i ferri à i piedi per più sicurezza, & tener continuamente la guardia della corte nella stanza da confortare, protestãdogli che essi non hanno hauer altra cura, che della salute dell'anima di colui, e che succedendo per auuentura altro di lui, nõ voglino esser tenuti, ne incolpati in cosa alcuna, & annuntiata, che gli sarà la morte, subito, i Visitatori vestiti di veste negra datosi prima l'ordine trà di loro, chi debba doppo il primo Visitatore parlar con quel misero (con auuertenza, che solo vno, & non più alla volta parli con esso lui, per non generarli confusione & fastidio) vsciranno dalla Cappella, & con dolci, & cariteuoli parole s'ingegneranno di consolarlo, e

disporlo à contentarsi come Creatùra à morire per am or di Dio, poiche egli come Creatore volse morire per noi, & innocentemente. Et disposto, che sarà di vedere il Crocifisso; Il Visitatore che, parla seco cō vn'altro conducendolo nella Cappella ('doue tutti gl'altri con le Torcie, & altri lumi accesi ingenocchiati, con diuotione, & Carità staranno intorno all'Altare) gli appresenteranno il Crocifisso cō quella riuerenza, che si conuiene, et facendoli domandar perdono de'suoi peccati, e baciare i piedi Santissimi, gli faran dire l'Orationi, che essi più al proposito giudicheranno.

Dell'obligo delli Visitatori. *Cap. V.*

PER leuare ogni occasione di scādoli, od'alteratione, nella mente di quel che deue morire, & ogni mala sodisfatione à nostri fratelli. Ordiniamo, che quando conoscessero i Visitatori, che qualche officiale volesse intromettersi à confortar quel meschino, sieno tenuti subito con destrezza, & modestia di auuertirlo, che à loro stà solo d'hauer cura del corpo, e non deono impacciarsi del resto, perciòche è officio de' Visitatori il confortare, fuggendo anco il parlar tra loro, di cose vane, & massime in sua presenza. Oltre di questo, vedendo i Visitatori, che quel poueretto è ben disposto, à confessarsi, saranno pronti à fargli comparire innanzi il padre Confessore, il quale con le parole, che gli detterà lo Spirito Santo, cercherà di consolarlo, & conduttolo nella Cappella, l'introdurrà alla Confessione. E quando auenisse che quel meschino fusse ostinato, con tutta la diligenza, che hauessero vsata tutti i Visitatori per farlo Cōfessare, sia rimesso nel giuditio loro, & d'altri fratelli, si deono aspettare più, ò meno di manifestargli il Confessore. Auertendo di notificare à quel misero, à tempo oportuno, che essendo egli in quel

punto

punto entrato, nella Confraternita nostra, e fatto consegue̅temente participe di tutto & singolo Indulgenze, che gode ciascuno de'nostri fratelli. E s'in tanti affanni, che suol portare seco la certezza della morte, quello dimandasse, ò dimostrasse hauer bisogno, di qualche cibo Corporale; Vogliamo, che i Visitatori con ogni carità, il souenghino di quel che egli dimanda, auertendo di dargli il vin ben temperato; acciò per alteratione non si cadesse in qualche pericoloso inconueniente.

Dell'Officio del primo Visitatore Cap. VI.

NON più presto, che quel misero sarà Confessato, sarà officio del primo Visitatore, ò altro deputato da lui, di ricordare, & persuadere, à quello cõ diligentia, e carità il far testamento bisognando, ò lasciar ricordo, per tor via liti, brighe, e discordie tra suoi ò altri, doue non potendosi hauer all'hora per sorte il Notaro, de far fare ricordo, al Padre Cõfessore nel libro à ciò deputato. Prohibe̅do, che à nessuno sia lecito, se nõ al Notaro, mostrare, ò copiare di poi detto Instrume̅to, ò recordo sotto pena di due scudi, e quel più che parrà a'Priori da pagarsi al Notaro, che ha disteso quell'Instrumento, ò ricordo.

Dell'obligo de i Sagrestani. Cap. VII.

E PERCHE occorrono, quando si hà da far Giustitia, molte e diuerse cose, alle quali non possono supplire i Visitatori. Ordiniamo che sieno obligati i Sagrestani, quando li sarà fatto sapere d'hauersi à far Giustitia, notificarla a'Priori, & alli Visitatori della Giustitia; dipoi prouedere vin buono, e pigliar dallo Speciale Confetti, e Gilebbe, e portarli all'hora deputata nelle stanze nostre del Palazzo, acciò che

hauendo

hauẽdo quel che ha da morire bisogno,possa cõ tai mezi resistere agli affãni della morte. Vogliamo ãco che i detti Sacrestani siano obligati ãdare p il Confessore, & accompagnarlo, e giunto che sarà al sopradetto luogo, introdurlo nella Cappella,acciòche quel meschino no'l ueggia,in fin che sarà dimandato da'Visitatori, & dipo fatta la Confessione, volendo il Padre Cõfessore tornarsene, gli facciano medesimamente compagnia insino al Monasterio, con pensieri tornare la mattina all'aurora per lui,acciò che quel si possa riconciliare, odir la messa, ò communicar volendo egli. Il che fatto, se ne ritornaranno ad aprir la Cõfraternita, affinche i fratelli si possino vestire di veste negra, e mettere in ordine di quel che bisogna per andar poi in processione all'hora, che si ha da far la Giustitia,doue occorrerà.

Della Santißima Cõmunione Cap. *VIII.*

Considerando di quanta importanza sia il Santissimo Sacramento lasciato dal Saluator nostro in memoria della sua acerbissima Passione; Ordiniamo anco, che i Visitatori siano diligentissimi, & accorti, perciò che vedendo quello che deue morire da se stesso disposto, e perseuerare nel desiderio cõ gran feruor di spirito,à Cõmunicarsi, nõ debbano in nessun modo negarli tanto bene:imperò tre hore inanzi al morire, e tanto piu,quando intenderano dal Padre Confessore, che nella Confessione, habbia mostrato il medesimo desiderio: e se per auentura il detto Padre fosse in dubbio di poterlo Cõmunicare,p la difficultà che fãno molti,parẽdogli Indignità del Sacramẽto,deono i Visitatori no ti fi ca rgli Che sopra ciò ci è vn'moto proprio di Pio Quinto fatto adi 17 di Genaro 1566. che si possa in effetto dare il santissimo Sacramento à quelli, che il ricercheranno con grande Instãza, e feruore,se bene muoiono per uia di Giustitia.

Che

Che à ciascuno della Confraternita sia lecito il Visitare. Cap. IX.

PERCHE ciascuno de i nostri fratelli, che voglia, possi nō solo participare del merito, che in quella notte s'hà à cōfortare quello, che deue esser Giustitiato, mà edificarsi tutta via più in vedere, e considerare la miseria nostra in quel meschino, non ostante, che non siano publicati Visitatori, Ordiniamo che à ciascuno de'nostri fratelli sia leccito andare à Visitare, & stare la notte co'i Visitatori, ma nessuno sia ardito di parlar cō quel meschino, senza licenza del primo Visitatore, Volendo però, che all'hora determinata si ritrouino con gli altri fratelli alla Confraternita, vestiti di veste negra, per accompagnare il Crocifisso, in Processione, come è solito, e non restino con quello altro che i quattro Visitatori Primi, & il Padre Confessore.

Che à nessuno, che non sia della nostra Confraternita, sia leccito il Visitare Cap. X.

ACCIO che con buon ordine, e perfetta carità succedino le cose di mano in mano; Comandiamo espressamente à Visitatori, che nō comportino, ne permettino, che alcuno fuor della Confraternita venghi, ò stia, ne di giorno ne di notte, nelle stanze nostre, che vi sia quello, che deue esser giustitiato, e quei fratelli, che vi gli menassero, si intendino subbito senz'altra dechiaratione cassi della Confraternita nostra. E se per auuentura, ci fusse menato qualche vno degli Vffitiali del Palazzo, i Visitatori saranno diligenti à dirli, che egli non ui può stare, e persuadergli, con modestia, e carità che si parta, per non cagionare qualche scandolo, ò disturbo.

Dell'Ordine da tenersi nell'hora che s'ha da far la Giustitia Capitolo XI.

ESSENDO vicina l'hora, della Giustitia, sarà cura del primo Visitatore ordin' a redui di lor sei, che vadino ad auuisare li Priori nella Confraternita, che si mettino in viaggio cō tutt'i fratelli, come è solito, in processione; e deputare dui altri, che portino i confetti & il Gilebbe appresso à quei dui che mettono in mezo quel, che deue morire, de quali vno hauerà cura, quando quello haueste à decapitare, di pigliare in mano la testa subbito tagliata, e tenerla fin tātò, che si vede polleggiare, ricordandogli sempre il nome di Giesu, e dipoi accostarla al suo busto: Auertendo di tener pregato il Patre Confessore, à non partirse prima da loro, che siano giunti al luogo, deputato alla Giustitia, per li bisogni che potessero occorrere à quel misero.

Delle Giustitie Segrete Capitolo XII.

OCCORRENDO alcuna volta, che per degni rispetti li Superiori commettono le Giustitie segrete, & Noi douēdoci sodisfar sempre della volontà loro, e far l'Vffitio, & Debito nostro con ogni diligentia e carità; Ordiniamo perciò che nessuno de i nostri fratelli, al quale sarà notificato da gli Vffitiali del Palazzo, d'hauersi à far Giustitia segreta ardischi di riuelarla ad altri, che a Priori sotto pena di subita cassatione.

Delle Giustitie da farsi fuor di Perugia *Capitolo XIII.*

E perche il carico, e la cura, che la Confraternita nostra hà di quei poueretti che finiscono la vita loro, per le mani della Giustitia, non ci lascia senza graue errore scusare fatica e spesa alcuna, Ordiniamo, che quando auuerrà, che li Superiori commettino il far Giustitia fuor della Citta, tãto nel territorio di Perugia, quanto fuori, almeno dui de' Visitatori, ò altri deputati da' Priori, siano obligati andarui, e menare, essendo possibile, il Padre Confessore, à tutte spese della Cõfraternita nostra, così per le vetture de i Caualli, come per il vitto, & altri bisogni, che occorreranno, e non potendosi menare il Padre Confessore, prima che si muouino, faran cõfessare quel meschino, e mai l'abbandoneranno, finche non sarà finito di morire, vsando ogni diligenza per il viaggio di procurare, d'acquistar la salute di quell'anima. Et giunti che saranno al luogo ordinato à tal Giustitia, lo faranno genuflesso in terra dimandar perdono al Signore di tutti i suoi peccati, con quel feruore, & abondanza d'affetto, e contritione, che al tempo, al luogo, & al bisogno conuiene, stando continuamente i Visitatori vigilanti, e gelosi della salute di quell'Anima sino alla fine.

Dell'Obligo di tutti i fratelli. *Cap. XIIII.*

MA quando sarà notificato a' Visitatori delle Carceri dagli Vffitiali, di douersi far Giustitia ordinaria, cioè nella Citta e di giorno publicamente vogliamo che tutti i nostri fratelli, siano obligati concorrere nell'Oratorio, all'hora ordinaria, & intimata à ciascuno dal nostro Mandatario, doue vestiti della propria veste negra, li Priori deputeranno vn fratello esperto à portare il Crocifisso & due pur nostri fratelli à portare inanzi le Torce accese, & due altri à cantar le

letanie, i quali tutti subito, che sarãno auuisati da'Visitatori della Giustitia, si metteranno in camino con ordine, e modestia, tenendo sempre il viso coperto, & il silentio, finche, quel che deue morire, haurà baciati i piedi sãtissimi del Crocifisso doue rotto il silentio da i due deputati si cominciarãno à cãtar le letanie con tuono basso, e mesto, e gli altri fratelli responderanno tutti vniti, e co'l tempo che li sarà dato, & insegnato dalli due sopradetti. Dechiarãdo però, che à nessuno de nostri fratelli sia leccito menare, chi non è di nostra Cõfraternita, vestito di veste negra alla giustitia, ne portar fuori della Confraternita veste alcuna, sotto pena di cassatione, e quelli che non si troueranno alla Giustitia, incorrino nella pena d'otto soldi, non essendo però fuor della Città, ò impediti da ragioneuole impedimento.

Dell'Ordine, e modo da tenersi, quãdo si và alla Giustitia. Capitolo XV.

QVANDO quel fratello, che ha cura di portare il Crocifisso sarà gionto à piè delle scale del Palazzo; sarà auuertito di fermarsi, finche quel meschino, che hà da morire inginocchiato in terra, haurà baciati i piedi santissimi del Crocifisso, come gli haurà insegnato il primo Visitatore. il che fatto, caminerà inanzi con la scorta della Corte, seguitãdolo pian piano tutti i fratelli ordinatamente verso quel luogo, doue s'hauerà da far la Giustitia, cantando sempre le letanie, nel modo sopradetto vniti, e rimessi; dietro à quali tutti seguiranno i sei Visitatori con quel meschino, & il Padre Confessore dietro à tutti. Al qual luogo arriuati, sarà cura del primo Visitatore di far cenno al Padre Confessore che si faccia inãzi, & inteso, se quel gli hà da dir altro, fattolo di nuouo inginocchiare in terra, gli darà la sua beneditione, lasciando di tutto il restante la cura a' Visitatori, i quali

li si come hauranno cercato per il viaggio continuamente tenerlo con diligentia intento cō gli occhi, con la lingua, & cō tutto il cuor suo nel Crocifisso (che gli terrà sempre inanzi il primo Visitatore) così saranno accurati, di mātenerlo, fin che il meschino potrà spirare. facendoli sempre domandar perdono de'suoi peccati, & contentarsi di morir volentieri chiamando il nome di Giesù con la lingua, & col cuore, intanto tutti i fratelli fatto vn circolo intorno al luogo della Giustitia, genuflessi in terra, con sōma carità, e misericordia tutti attenderanno, à dir le letanie, intenti solo ad impetrar gratia dal Signore per quel meschino, e non allo spettacolo. Ne vogliamo che sia lecito à nessuno il parlar cō lui eccetto i dui primi Visitatori, & in defetto ò mancamento di quelli, a quei dui che saranno deputati in luogo loro, douendo successiuamente intromettersi gli altri Visitatori, che seguitano, sotto pena di cassatione. E come quello sarà vicino allo spirare si diranno i versetti & Orationi, ordinate nel libretto dell'officio della Confraternità à carte 262. e quando sarà morto nel medesimo tuono si dirà il Deprofundis, e tutti gli altri fratelli seguiteranno respondendosi partiti in dui Cori, il qual finito, l'vno di quelli seguitarà l'oratione, e versicoli, che gli saranno appresso secondo l'ordine, che si trouarà nel libretto à ciò ordinato.

Del Tornare alla Confraternita. Cap XVI.

EPERCHE il tutto s'esseguisca con ordine, e con carità senza scandolo, ò mormoratione di circostanti; Ordiniamo ancora che nessuno di nostri fratelli ardischi scoprirsi già mai il viso, ne parlar con nessuno, ne men leuarsi in piede prima che sia drizzato quello, che porta il Crocifisso, il quale come hauerà hauto il cenno da'Priori, e non prima, si leuerà sù in piedi, pigliando il viaggio verso la Confraternita, e

gli

gli altri fratelli seguitaranno ordinatamente, e con diuotione cantando sempre le letanie, dietro a' quali seguitaranno, i sei Visitatori della Giustitia. E se qualche fratello pigliasse ardire di spogliarsi della veste negra, prima che sia giunto alla Confraternita, vogliamo che caschi in pena di due libre di cera bianca.

Dell'obligo del Computista, e Procuratore, & di tutti i fratelli: Cap. XVII.

GIVNTI che saranno finalmente i fratelli nostri nella Confraternita, per non mancare di dar Compimento à quest'opera di carità, Vogliamo, che ciascun fratello, prima che si spogli della propria veste, si metta ne i seggi à luogo suo inginocchiato, & al cenno de' Priori il Deputato intuoni il Miserere con l'orationi e versicoli, che gli seguono appresso, rispondẽdo tutt'i fratelli, al modo solito per l'anima del Giustitiato. Il che fatto, sarà cura de' Priori ricordare, che ciascun dica vn'Pater noster, & vn'Aue Maria, p l'Anima di Mõsignore Vescouo Bartholomeo Vescouo di Corgneto, come fautore, protettore, e institutore di quest'opera Obligando ciascun fratello à dir 15. Pater noster, e 15. Aue Maria per l'Anima di quello, che sarà Giustitiato, & il Computista, e Procuratore, à far memoria non solo del nome di quello, ma del giorno, mese, & anno, che egli è stato Giustitiato, e s'egli ha fatto testamento, ò lasciato altra memoria delle cose sue; qual Notaro ne sarà rogato, al qual ordine contrauenendo, incorrano nella pena di due libre di cera bianca per ciascuno Giustitiato.

Della Cura delle ſtanze che ſono in Palazzo della Confraternita noſtra, Cap. XVIII.

RESTA per por fine hor mai, alle perſenti ordinationi di tener ricordati i Priori, co'l preſente capitolo, à douer conſignar le chiaui della ſtanze noſtre, ordinate al confortare, con tutte le robbe in eſſe, eſſiſtenti, per Inuentario nelle man, d' vn de noſtri fratelli dilgente, pratico, & atto à ſimil cura, il quale ſia tenuto, à tener dette ſtanze in buona cura, ne poſſa pigliar reſolutione alcuna d'accomodarne neſſuno per qual ſi voglia effetto ſenza licenza de'Priori, à quali non ſarà leccito concedere tal licenza, ſe prima non haueranno autorità di poter cõcedere detta licẽza dalla generale Adunanza, la quale in detto caſo non poſſa eſſer di minor numero di 48. fratelli & il partito non s'intenda ottenuto, ſe non ſarà paſſato ſegretamente à boſſola, & faue bianche, & nere per 42. voti fauoreuoli & quando ſia lor cõceduta detta autorità debbano mettere à partito ſe debba concederſi detta licenza ò nò trà loro & i Diſcreti, li quali non poſſino trà tutti eſſer minor numero di dieci, & il partito trà loro non s'intenda vinto, ſe non ſaranno tutti li voti bianchi, e piacendo à i Priori di dar queſta cura ad altro fratello, acciò che ogn' vno participi delle fatiche, ſia medeſimamẽte quello obligato à render dette robbe per inuentario al ſucceſſor ſuo, doue trouandoſi meno qualche coſa, vogliamo, che egli ſia tenuto à rifarla del ſuo proprio, con obligo anco, di tenerui continuamente tutti i Capitoli della Confraternita noſtra.

IL FINE.



CAPITOLI SOPRA LE CARCERI E LORO VISITE.

PROEMIO.



Onsiderando i nostri fratelli negli anni à dietro per le parole del Saluator nostro, sparse in diuersi luoghi della sacra Scrittura, che trà l'opere della Carità, vna delle principali, e che alla bontà sua è sommamente grata, è quella del visitare gl'Incarcerati, nõ ostante, che essi siano per il più, huomini di mala vita, e dall'altra parte vedendo chiaramente per isperiẽza, che i poueri Incarcerati erano di giorno in giorno miseramente trattati, così nel Vitto, come in ogni altra cosa; Onde trà l'altre miserie come bruti si giaceuano sopra la nuda terra, in ogni sorte di bruttura senz'aiuto, e senza sperãza di chi hauesse à procurar loro speditione alcuna; Risoluettero, correndo gli anni del nostro Signore 1537. mentre era legato di Perugia L'Illustrisimo Cardinale Grimani, pigliare cura delle Prigioni. E perche quest'impresa all'hora nella Città nostra era inusitata e noua, fù cõ debile principio incominciata, ordinando sopra ciò alcuni Capitoli di quella qualità che quei tẽpi ricercauano. Mà facẽdosi poi conoscere da nostri fratelli q̃sta cura, tutta uia più importãte, e necessaria agli Incarcerati con desiderio di trarla à perfettione, nell'anno 1565. non solo riformarno i detti Capitoli, ma gli accrebbero, è megliorarno con molta diligẽza e matura consideratione, che secondo l'esperienza mostrò

loro effere opportuno, onde li fratelli di noſtra Confraternita in breue hora, e faciliſſimamẽte poſſano ſapere, in che modo debbano regolarſi, & gouernarſi in ſimil cura. Coſi il Signore ne preſti gratia che potiamo in queſt'opera, & in ogn'altra far ſi che reſti la Maeſtà ſua ſeruita da noi pienamente con la Salute dell'Anime noſtre.

I L F I N E.



Del

Del modo d'eleggersi i Visitatori delle Carceri Capitolo primo.

NEL crearci Visitatori delle Carceri. Ordiniamo che s'habbia da seruare l'ordine fin al presente tenuto, cioè che li Priori, che saranno per li tẽpi co' i Consiglieri & Procuratori debbano fare il sacchetto, di tutt' i fratelli della Confraternita nostra, accoppiandone quattro per poliza sortiti per primi e per secondi quelli per l'età, & per l'esperienza, conosceranno più atti, & idonei à negotiare co' Superiori, & di quelle poi cauarne à sorte vna l'vltima Domenica di ciascun mese. L'Vffitio de quali Visitatori debba durare tutto il mese seguente, con obligo d'osseruare gli ordini, e le constitutioni, che qui seguiranno.

Dell'Inuentario da farsi per li Visitatori Cap. II

E perche non per altro, che per commodità delle Carceri fù fatta dalla Confraternita nostra quella stanza vicino alle Carceri publiche; doue per vso di quest'opera, sono state compre massaritie, ritenendoui Vino, Pane, & altre cose à tal cura necessarie, acciò che con più deligentia siano mãtenute, Ordiniamo, che li dui Visitatori, che gouernano, siano obligati il primo giorno del mese, & dell'vffitio loro, pigliar per Inuentario dagli antecessori loro, & al fine d'esso consegnarle col medesimo ordine, à i successori loro; doue trouandosi meno qualche cosa, vogliamo che siano tenuti pagarla del lor proprio.

Del modo da tenersi nel Visitare i carcerati Capitolo III.

ORDINIAMO medesimamente, che li detti Visitatori siano tenuti ogni giorno visitare le Carceri, dando a' Prigioni, che vi saranno, da viuere per tutto il giorno, nel modo solito, e misurando l'intrate dell'elemosine, & le facoltà della Confraternita, co'bisogni di quelli, ordineranno le cose, per tutto l'vffitio loro, secondo che il tempo, e le spese comporteranno; le quai cose hauerà particular cura, s'esseguiscano, il primo Visitatore, come quello, nel quale si ripone il peso del tutto, & non vi essendo il primo, supplirà il secondo co'l medesimo carico. volendo, che à quello si renda nell'vffitio la medesima obedientia, che si daà Priori. E se per auuentura venisse, che qualch'amico, & parente, ò altri che hauesse qualche prigione nelle segrete, ricercasse i Visitatori à darli da viuere; Non vogliamo, che à loro sia leccito in modo alcuno accettare cosa veruna senza espressa saputa, e consentimento del Prigioniero. Mà solo saranno accurati, e pronti ad esseguire, quanto à loro è comandato dalle nostre ordinationi, trà le quali, è il far nettare le Carceri, così le publiche, come le segrete, da ogni sorte di bruttura, e far mantenere i Tauolati, e farui mutare spesso la paglia, e prouedere, quelle cose, che saranno di mistiero, dandoli perciò autorità di potere spendere quella quãtità di denari, che cõporterà la necessità, con rispetto della facoltà della Confraternita nostra, e delle continue spese che corrano. Sarà ancor cura del Visitatore che gouerna li Prigioni d' andare in persona, e non mandare per il pane al fornaro, quando occorrerà di pigliarlo, & di farlo pesare, e d' esso farne riceuto nel libro à ciò ordinato in buona forma, in modo che il cõto si veda chiaro.

Della

Della Carità che deono vsare i Visitatori. Capitolo. IIII.

NON è dubbio, che l'intentione di questa caritateuole opera non tanto consiste, nel visitare gl' Incercerati, e dar loro da viuere, e tenergli netti da ogni bruttura, quanto nel procurare l'espeditione, e libertà loro. Però ordiniamo ancora, che li dui primi Visitatori debbano nel principio dell'vffitio loro pigliare in notula tutti gl'Incarcerati con la cagione della loro Prigionia & inteso dagli Antecessori loro, quel che si sia fatto per la speditione di quelli, con ogni modestia ricercheranno i Superiori di fauore, & ispeditione p tutti, e particolarmente poi secondo i casi, & i bisogni non mancando d'essere continuamēte col procuratore de Poueri, e conferire cō l'Auocato i bisogni che occorrono, e con ogni sollecitudine, destrezza, e Carità procurare la liberatione di quelli.

Dell'Ordine da tenersi nel Procurare per gl'Incarcerati. Cap. V.

ESSENDO, che l'importunità molte volte genera molestia e fastidio, e massime appresso i superiori, però Ordiniamo, che il primo Visitatore sia Vigilante, e destro à ciascun bisogno, e parli & negozi co'Superiori, con ogni riuerenza, e modestia, fuggendo la troppo importunità, e volēdo, che co'l medesimo ordine, non vi essendo il primo, esseguisca il secondo Visitatore, secondo che ricercheranno i bisogni, chiamando seco qual si voglia de compagni suoi, ò altri della Confraternita, à tal negotio con l'autorità medesima che hanno i Priori, mà occorrendo, che il primo, e secondo Visitatore fossero fuor della Città, ò impediti in modo,

che

che non poteſſero eſſercitare l'vffitio, nõ vogliamo che i dui vltimi Viſitatori, s'intermettino altrimenti à tal cura, ſenza eſpreſſa licentia, di qualch'vno de i dui Primi, ò veramente de i Priori. Ma poſſono bene i detti dui vltimi Viſitatori fare ogn'altro ſeruitio, agl'Incarcerati, ſecondo che a loro tornarà bene, in quel miglior modo, che eſſi potranno & ſapranno.

Che neſſuno s'intrometta alla Viſita delle Carceri che non ſia Viſitatore. Cap. VI.

ORDINIAMO parimente, che per rimuouere ogni diſordine, e confuſione, che poteſſe naſcere, che non ſia in alcũ modo leccito à qual ſi voglia de noſtri fratelli, ãdare à procurare co'Superiori per neſſuno Incarcerato, ſenza licentia del Primo, ò del ſecondo Viſitatore. E perche potrebbe occorrere qualche caſo repentino, che ricercaſſe neceſſariamente, ſubbita prouiſione,e procura per qualche Incarcerato, ò che in quell'hora non ſi ritrouaſſe,e non vi fuſſe tempo, di trouare i Viſitatori; vogliamo, che in ſimil caſi ſi poſſa procurare, rimettendo all'Arbitrio de'Priori, ſe ſi deue mettere ſcuſa ò pur procedere contra di chi contrauiene rigoroſamente.

Del Viſitare le Segrete. Cap. VII.

ORDINIAMO anco come coſa vtiliſſima, e neceſſaria che li Viſitatori debbano almeno vna volta la ſettimana ſupplicare, il Sig. Luogo tenente,ò il Signor Auditore Criminale dell'Illuſtriſſimo Signor Legato, Vicelegato, ò Gouernatore,che ſia contento viſitare le Carceri,coſi publiche,come ſegrete, & andarui con ſua S. Prohibendo, che non vi poſſino menare alcuno che non ſia noſtro fratello, ne meno
ſia

sia lecito parlar co'Prigioni segreti d'altro che della politezza del luogo, e de'bisogni del Vitto senza licenza de'prefati Superiori, nella qual cosa saranno auuertiti, e ben cauti, li Visitatori di non far cosa, che possa à modo alcuno cagionar dispiacere à i Superiori, e contrauentione alle constitutioni & ordini nostri.

Della spesa da farsi per li carcerati. Cap. VIII

E perche succedino le cose cautamente, e con quell'ordine che si conuiene; Vogliamo che i detti Visitatori siano tenuti nel principio dell'vffitio loro fare vn foglio, & in esso scriuere, e tener conto di tutte quelle spese che faranno durante l'vffitio loro; Et hauendo bisogno di danari, se li farãno cõtare dal Depositario per bolettino, sottoscritto da due de'Priori almeno. Altrimenti pagando il Depositario, non se li debba menar buono al far de suoi conti, e questo s'ordina per fuggire gl'inconuenienti, & acciò che si possa vedere, quel che alla giornata si fà minutamente, & che sempre si troui da potere rendere ragione di quanto si spenda per tal cura à chi mai intrasse in desiderio, ò gli bisognasse saperlo per qualche particolar rispetto.

Dell'Ordine da spender per cauar gl'incarcerati. Cap. IX.

ORDINIAMO ancora, quando fosse necessità pagare denari per qualche pouerissimo incarcerato, sia lecito à i due primi Visitatori pagare sino alla somma di due giuli, essendo essi concordi, e se facessero bisogno più quantità vogliamo che lo dichino a'Priori, & essi lo debbano conferire co i Consiglieri, e proporre tutta quella quantità, che sarà bisogno, & mettere il partito, à faue bianche, o

negre

negre segretamẽte,& nõ possino esser mãco numero trà Priori,e Cõsiglieri di cinque,& nõ s'intẽda ottenuto,se nõ sono tutte faue bianche, e uinto il partito i Visitatori debbano fare il mandato, e farlo sottoscriuere, per il meno da dui Priori,& dentro narrare, esser ottenuto per partito, e facendosi altrimente, e il depositario pagandolo, nõ gli sia fatto buono à suoi conti

Dell'andare il Sabbato con la Cassetta Cap. X.

ESSENDO molte, e continue le spese, che si fanno per gl'Incarcerati per poter supplire a tutti i bisogni, che occorrono, Ordiniamo che li quattro Visitatori sopradetti siano tenuti, durante l'vffitio loro, andare il sabbato vestiti con la veste negra, cercando con la Cassetta l'elemosina per gl'Incarcerati,con ordine di cominciare,dal primo Visitatore,in fino all'vltimo. Et poi che haueranno finita la cerca, debbano portare à votare la Cassetta al Depositario,e veduto,quanto sia l'accatto,farlo scriuere col nome suo,& il giorno di detto accatto nel libro, à quest'effetto ordinato, acciò che sempre si troui il riscontro dell'Intrata di quest'elemosina:al qual ordine contrafacendo:ciascheduno caschi in pena di baiochi cinquanta per ciascuna volta,da pagarsi in termine d'otto giorni dal di,che li sarà notificato da'Priori, altrimente incorrino la pena del doppio,con tempo di dieci altri giorni da sodisfare, e non pagando, si debbia cassare della nostra Confraternita, e s'occorresse, che il mese hauesse cinque sabbati, vogliamo, che il primo Visitatore possa comãdare à qual si voglia de'suoi compagni, che vada accattando come di sopra,e quello,al quale sarà comandato debba obedire sotto la medesima pena; Dechiarãdo che sia obligo de' Priori, sotto carico di conscienza,il far pagare detto pane.

Della

Della Visita publica delle Carceri. Cap. XI.

PER Mantenere la lodeuole, & vtilissima consuetudine osseruata in fino al presente con diligenza, dal giorno che la Confraternita nostra pigliò cura delle Carceri; Ordiniamo, che li Visitatori siano obligati una volta il mese supplicare i Superiori a far la visita publica de gl'Incarcerati; più tardi, e più spesso, secondo che sarà bisogno. Et il giorno inanzi faranno mettere la tauoletta dell'intimatione di detta Visita al luogo solito, pigliando la notola di tutti gl'Incarcerati co'l Procuratore de' poueri, & raguagliati minutamente della cagione della cattura di ciascuno, doueranno informare del tutto, bisognando, l'Auocato de' poueri cõ dargli vna lista di tutti gl'Incarcerati, & chiamare ancora li Notari (cosi de Poueri, come Nostro) Et le determinationi, & decreti in detta visita fatti, si notaranno dalli detti Notari, nel libro à quest'effetto ordinato, acciò che finita la Visita, si possa poi più facilmente procurare la liberatione de gl'Incarcerati.

Del modo & ordine da tenersi quando s'hauesse à presentare quache homicida ò altri alla Croce il Vener Santo, ò alla Natiuità di Nostro Sig. Cap. XII.

ACCIO che appresso à posteri sia memoria di quanto dal principio che la Confraternita nostra pigliò cura delle Carceri, fino à i tempi nostri, si sia vsato il Vener Sãto nell'oblatione della Croce, e nella Natiuità di Nostro Sig. n'è parso cosa conueniente di stendere qui il modo, e l'ordine, in fino à qui tenuto. Imperò diciamo, che è obligo de'

Visitatori delle Carceri al principio della Quadragesima impetrare da'Superiori che saranno à i tempi, per l'oblatione qualche homicida, & altri condennati in pena capitale, che siano in Prigione, e non vi essendo, impetrar di farli venire, e con buona gratia loro, constituirli in Prigione il Mercore, ò il Giobbia Santo, e far processare il fatto loro quando per prima non fossero stati condennati, acciò che si troui sempre scritto il caso loro. E di poi il Vener Sãto all'hora dell'oblatione tutti li nostri fratelli vestiti di veste negra col Crocifisso inanzi, in quell'istesso modo, che si va alla Giustitia, verranno fino alle scale del Palazzo, e quiui li Visitatori dietro à tutti i fratelli, con la famiglia del Barigello metteranno in mezo quelli, che s'hanno da condonare alla Croce vestiti d'vna veste verde, da noi à ciascun di loro per detto effetto proueduta, & cosi seguitãdo il caminare ordinatamẽte verso S. Lorenzo Chiesa Catredale della nostra Città, o d'altra Chiesa, doue si trouerãno quella mattina li Superiori, si verrà cantando per via da alcuni de nostri fratelli qualche motetto, ò laude in musica à ꝓposito del soggetto miserabile. E condotti che saranno nel cospettò de'Superiori, fatti inginocchiare, si reciterà vn Oratione latina medesimamẽte da vno de nostri fratelli, sopra tal materia; esponendoui dentro il delitto di ciascuno, cõ dimandar finalmente l'assolutione per tutti, per condonarli alla Croce, ad honore e riuerenza di Giesù Christo Crocifisso, doue pronuntiata che sarà dal Superior e l'assolutione, è fattõne rogare il Notario, gli meneranno inanzi all'Altare, fatti inginocchiare, si cãterà da sopra detti fratelli, altra laude à proposito di quell'atto, è fatto finalmente, baciar li piedi Santissimi del Crocifisso dagli oblati, sarà cura de'Visitatori di sciorli, e licentiar la corte, ilche fatto se ne torneranno ordinatamente all'Oratorio, come vennero cantando dette laudi, col miserere, dechiarando, che quando non vi fosse homicida, ò altri che

stesse

ſteſſe per la vita, non vogliamo che vi vadi altrimente, tutta la Cōfraternita, come ſi è detto di ſopra, mà ſolo i Viſitatori ſenza veſte negra, e ſenza cerimonia, li quali faranno menare quelli, che s'hanno à dare alla Croce, inghirlandati d'oliua, inanzi al Reuerendiſſimo Superiore, & ottenuta l'aſſolutione, col rogito del Notaro, li ſciogliceranno e manderanno via liberi. Queſto medeſimo ſi oſſerui nel felice giorno della Natiuità di N. S. nel quale ſi è parimente fatta l'oblatione di ſimili rei, di che deua tenerſene memoria dal Computiſta e Procuratore della Confraternita noſtra nelli libri à ciò ordinati.

Dell'andare accattando il Pane. Cap. XIII

ANCOR che nel XXXVI. Cap. della Confraternita noſtra par che ſi ſia à baſtanza ragionato, e prouveduto al modo, & ordine dell'andare con le taſche accattādo il pane, non dimeno ne pare eſpediente ordinare col preſente Cap. che i Viſitatori delle Carceri debbiano notare diligentemente in vn libretto, da loro ordinato nel principio dell'vffitio loro, quelli che per negligenza, od'irragioneuole riſpetto mancaranno d'andare la volta loro accattando il pane, & anco auuertire gli accattatori, quando non biſognerà, che non vi vadino, & notarli nel medeſimo libretto, per appicciolati, e dipoi ogn'otto giorni, cioè la Domenica ſeguēte darli in liſta a'Priori, acciò che non ſolo faccino pagar la pena à quelli che ſaran mancati, ma occorrendo, habbino gli appicciolati per mandarli accattādo, i quali ſarāno obligati, di obedire ſenza replica ſotto la pena, che nel ſopradetto Capitolo è ſtata ordinata.

Che

Che li Priori debbano andare alle Prigioni. Cap. XIIII.

ESSENDO li Priori Capi di tutta la Confraternita nostra, e tenuti conseguentemente, à tener gli occhi vigilātissimi à tutte le cose, per questo vogliamo medesimamente ch'essi siano obligati andare vna volta la settimana almeno alle Carceri, per vedere, & intēder come li Visitatori si portino. E se vi fusse qualche disordine, prouederui in modo che sarà spediēte. In oltre trouando, che li Visitatori fossero negligenti, come può accadere, sian tenuti riprenderli fraternamente con Carità, e modestia, e non giouando le riprensioni, darli quel gastigo, e quella punitione, che comporterà il caso loro, alla qual cura deono essere li Priori sollecciti, & diligenti, acciò che non torni loro carico di conscienza, e mācamento, danno, ò biasimo alla Confraternita nostra.

Della diligenza de Visitatori. Cap. XV.

E perche il Conuento, e Padri di Santa Maria de Serui hāno obligo di Celebrare, ogni Venerdi dell'anno la Messa a'Prigioni, per l'elemosina cōcessali dalla Reuerēdā Camera per breue l'anno 1539. & parimente il Rettore della Chiesa Parocchiale di S. Agata, è tenuto ancora esso di celebrar la Messa tutte le Domeniche, e le feste comādate per tutto l'anno, & à ministrare i Santissimi Sacramenti à detti Prigioni, p essergli cōferita l'intrata d'vna Cappella di essa Chiesa, con quest'obligo da Mōsig. Napolione Comitoli Vescouo di questa Città l'anno 1576. à di 25. di Settēbre p rogito di ser Frācesco Torelli Notario della Corte Episcopale; Ordiniamo ancora; che due Visitatori che saranno per li tempi deputati al gouerno de'Prigioni siano tenuti con ogni diligenzaà far

che

che li detti non manchino di quest'obligo, & essere presenti durante l'vfficio, loro alla Messa che si celebrarà à i Prigioni assicurandoli che per ciascuna volta guadagnerāno cent'āni d'Indulgētia, & in oltre vserāno ogni diligētia di mantenere la Cappella, cō quella politezza, e decoro che si cōuiene, & anco nel giorno di Pasqua di Resurrettione, e nella Natiuità di N.S. far Cōfessare, e Cōmunicare tutti li Prigioni.

Dell'accōpagnare il Sātissimo Crocifisso Cap. XVI

PER mātenere, i nostri fratelli nella debita osseruanza di quāto si deue, e degl'instituti nostri, in tutte l'attioni, che occorrerāno, ouuiando à gli abūsi che facilmēte s'introducono; Ordiniamo ancora che in tutte le processioni, Giustitie, oblationi alla Sātissima Croce, e nel far de Morti, che occorrerāno per l'auuenire, tutti li nostri fratelli siano obligati cō uenire nel nostro Oratorio, come comandano li nostri Capitoli, e vestiti della propria veste partirsi da quello tutti accōpagnādo il Sātissimo Crocifisso, sēpre coperti per le piazze cō ogni modestia, e diuotione, osseruando il Silētio, e tornar tutti medesimamente all'Oratorio, e chi nō si trouerà al partire, & al tornare in detto Oratorio col Sātissimo Crocifisso sia pūtato in cinq; baiochi p ciascuna volta; & il Procuratore, che nō l'apontasse, caschi nella medesima pena.

Dell'osseruāza de Presēti Capitoli Cap. XVII

ET acciò che i psēti Capitoli s'osseruino cō più prōtezza e diligēza; vogliamo che quelle cure, e quegli vffitij che ne' pprij Capitoli nō hāno la pena, mancādosi in essi, tutta sia rimessa all'arbitrio de' Priori, nel modo ordinato nel Cap. 36. della Cōfraternita. Siano adūq; li fratelli diligēti, e prōti osseruatori d'essi Cap. essercitādo l'vffitio loro cō feruore, carità, e destrezza, che cosi non solo fuggiranno le pene, e gl'inconuenienti, ma acquisteranno merito grande.

IL FINE.

70

INDICE O TAVOLA
DI TVTTI LI CAPITOLI
Contenuti nel presente libro.

E prima sopra li Particulari della Cõfraternita

Del

Sopra le Giustitie.

Dell' ordine da tenersi nell'hora della Giustitia

Sopra le Carceri e loro Visite.

I L F I N E.



